Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 261 del 7 novembre 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 246/L

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 settembre 2008, n. **174.**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2007/19/CE.

SOMMARIO

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 settembre 2008, n. **174.**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2007/19/CE.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 2007/19/CE della Commissione del 6 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 giugno 2000, n. 210 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE;

Visto il decreto 4 maggio 2006, n. 227 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE;

Visto il decreto 23 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2008, concernente la delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato, On.le Francesca Martini;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 5 giugno 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 28 agosto 2008;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dall'articolo 2 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 e modificato da ultimo dal decreto 4 maggio 2006, n. 227, è sostituito come segue:

«1. Le disposizioni di cui al presente Capo I si applicano ai seguenti materiali e oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a essere messi a contatto con i prodotti alimentari o sono già a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione (di seguito «materiali e oggetti di materia plastica»):

a) ai materiali e agli oggetti, nonché alle parti di essi, costituiti esclusivamente di materia plastica;

b) ai materiali e agli oggetti di materia plastica multistrato;

c) agli strati di materia plastica o ai rivestimenti di materia plastica che costituiscono i coperchi composti esclusivamente da due o più strati di diversi tipi di materiali.

2. Per «materia plastica» si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi

altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze.

3. Per «materiale od oggetto di materia plastica multistrato» si intende un materiale o oggetto di materia plastica composto da due o più strati di materiali, ciascuno dei quali realizzato esclusivamente in materia plastica, tenuti insieme da adesivi o mediante altri mezzi. La composizione di ogni strato di materiale plastico di un materiale o oggetto deve essere conforme al presente regolamento.

4. Per «barriera funzionale di materia plastica» si intende una barriera composta di uno o più strati di materia plastica che assicura che il materiale o oggetto finito sia conforme all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e alle disposizioni del presente regolamento.

5. Per la preparazione di materiali ed oggetti, costituiti esclusivamente di materia plastica o composti da due o più strati - ognuno dei quali è costituito esclusivamente di materia plastica - fissati fra loro mediante adesivi o con qualunque altro mezzo, possono essere impiegati esclusivamente:

a) i monomeri e le altre sostanze di partenza indicate nell'allegato I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche alle condizioni e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci;

b) gli additivi riportati nell'allegato II, sezione I, parte B alle condizioni e limitazioni di impiego eventualmente indicate per le singole voci;

c) gli additivi di cui alla lettera *b)* consentiti come additivi alimentari di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, o ammessi come aromi ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, che non devono migrare:

1) nei prodotti alimentari finiti in quantità tale da svolgere una funzione tecnologica;

2) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi in quantità superiori alle restrizioni più basse loro applicabili;

3) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi additivi alimentari o aromi in quantità superiori alle restrizioni di cui all'allegato II, sezione I, Parte B.

6. Per la preparazione dei materiali ed oggetti di plastica multistrato in deroga a quanto previsto al comma 3, uno strato non a diretto contatto con il prodotto alimentare e separato da esso da una barriera funzionale di materia plastica può, sempre che il materiale o l'oggetto finito sia conforme ai limiti di migrazione globale e specifici di cui al presente regolamento:

a) non essere conforme alle restrizioni e specifiche di cui al presente regolamento;

b) essere fabbricato con sostanze diverse da quelle comprese nel presente regolamento.

7. Le sostanze di cui al comma 6, lettera *b)* non devono appartenere ad alcuna delle categorie seguenti:

a) sostanze classificate come sostanze di comprovata o sospetta «cancerogeneicità», «mutagenicità» o «tossicità per la riproduzione» di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, aggiornato con la direttiva 2004/73/CE recante il 29° adeguamento al progresso tecnico e recepita con il decreto 28 febbraio 2006 (S.O. n. 100 del 20/04/2006);

b) sostanze classificate come sostanze «cancerogene», «mutagene» o «tossiche per la riproduzione» in base al principio della responsabilità personale, secondo quanto previsto dall'allegato VI della direttiva 67/548/CEE aggiornato con la direttiva 2001/59/CE recante il 28° adeguamento al progresso tecnico e recepita con il decreto 14 giugno 2002 (S.O. n. 244 del 17/10/2002).

8. Per quanto riguarda i composti a basso peso molecolare, gli intermedi, i catalizzatori, i solventi e gli agenti emulsionanti utilizzati nella preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 10.

9. Le resine e gli additivi riportati nell'allegato II, sezione 1, parti A e B, possono essere impiegati, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste per la produzione di:

rivestimenti superficiali, applicati su materiali diversi da quelli di cui al comma 1, ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture, ecc.;

siliconi;

resine epossidiche;

materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui quello destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari è costituito di materia plastica e almeno uno strato non è costituito esclusivamente di materia plastica.

10. Le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego di cui all'allegato I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche si applicano anche alle resine di cui al precedente comma 9.

Art. 2.

1. L'articolo 9-*bis*, come inserito con l'articolo 3 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 e modificato dal decreto 4 maggio 2006, n. 227, è sostituito dal seguente:

«1. I materiali ed oggetti di cui all'articolo 9 non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari

in quantità superiore a 60 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto o simulante alimentare (mg/kg) (limite di migrazione globale).

2. Il limite di cui al comma 1 è pari a 10 mg per decimetro quadrato di superficie del materiale o dell'oggetto (mg/dm^2) nei seguenti casi:

a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 litri;

b) fogli, pellicole o altri materiali od oggetti che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra la superficie del materiale od oggetto e la quantità del prodotto alimentare a contatto con essa.

3. I limiti di cui al comma 2 si applicano anche alle sostanze riportate nell'allegato II, Sezione I, Parte B.

4. I limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai materiali ed oggetti di cui allo articolo 9, comma 9.

5. I limiti di migrazione specifica riportati all'allegato I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm^2 nei seguenti casi:

a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 litri;

c) fogli, pellicole o altri materiali od oggetti che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra la l'area della superficie del materiale od oggetto e la quantità del prodotto alimentare a contatto con essa.

In tali casi i limiti espressi in mg/kg vanno divisi per il fattore di conversione convenzionale 6 per poterli esprimere in mg/dm^2 .

6. Per i materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto o già a contatto con gli alimenti per lattanti e bambini, disciplinati dal decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 e dal D. P. R. 7 aprile 1999, n. 128, si applica il limite di migrazione globale di 60 mg/kg ed i limiti di migrazione specifica che devono essere espressi solo in mg/kg.

7. La migrazione delle sostanze di cui all'articolo 9, comma 7 nel prodotto o simulante alimentare non deve superare il valore di 0,01 mg/kg, misurato con certezza statistica mediante un metodo di analisi conforme all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004. Tale limite deve essere espresso sempre come concentrazione nei prodotti o simulanti alimentari. Si applica a un gruppo di composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati, in particolare isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli eventuali trasferimenti per controstampa (set-off).

Art. 3.

1. L'articolo 9-*ter*, come inserito con l'articolo 1, comma 1, lettera *d)* del decreto 4 maggio 2006, n. 227, è sostituito dal seguente:

«1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali ed oggetti di materia plastica e le sostanze destinate alla loro fabbricazione sono accompagnate da una dichiarazione scritta secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali ed oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a contatto con i prodotti alimentari e contenenti gli additivi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera *c)* devono essere accompagnati dalla dichiarazione di cui al comma 1.

3. La dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata dall'operatore di settore e contiene le informazioni riportate nell'allegato VII del presente regolamento.

4. L'operatore di settore mette a disposizione dell'autorità competente che ne faccia richiesta la documentazione atta a dimostrare che i materiali e gli oggetti e le sostanze destinate alla loro fabbricazione sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Tale documentazione contiene condizioni e risultati delle prove, calcoli, altre analisi nonché accertamenti relativi alla sicurezza o considerazioni comprovanti la conformità».

Art. 4.

1. L'allegato II, sezione I, Parte B, «Additivi per materie plastiche» del decreto 21 marzo 1973 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

2. L'allegato IV, sezione I, Parte A, «Determinazione della migrazione globale» del decreto 21 marzo 1973, come sostituito dall'allegato «Norme di base per la verifica della migrazione globale e specifica» di cui al decreto 22 luglio 1998, n. 338 è modificato come segue.

a) nell'introduzione del Capitolo I è inserita, in fine, la seguente frase:

«Per "Alimenti non grassi" si intendono gli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti diversi dal simulante D».

Art. 5.

1. Il decreto 26 aprile 1993, n. 220, modificato da ultimo dal decreto 4 maggio 2006, n. 227, è modificato come segue.

a) All'allegato I, sezione A «Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza» sono inserite, in fine, le sostanze riportate nell'allegato II del presente regolamento;

b) all'allegato I, sezione A «Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza» è modificata la colonna «restrizioni e/o specifiche» per le sostanze riportate nell'allegato III del presente regolamento;

c) l'allegato II, «Simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti», è modificato come segue:

1) il punto 3 della «Premessa» è sostituto dal seguente:

«3. Quando il segno "X" è seguito da una barretta obliqua e da un numero, dividere il risultato delle prove di migrazione per tale numero. Nel caso di alcuni tipi di alimenti grassi, questo numero convenzionale, noto come *«coefficiente di riduzione per il simulante D (DRF)»* viene utilizzato in modo da tener conto del maggior potere estraente del simulante rispetto a quello dell'alimento».

2) dopo il punto 4 della «Premessa» è inserito il seguente punto 4 *bis*:

«4 *bis*. Se dopo il segno "X" compare tra parentesi la lettera "b", la prova va effettuata con etanolo al 50% (v/v)»;

3) il punto 7 della tabella è sostituito dal seguente.

07	**Prodotti lattiero-caseari**				
07.01	Latte:				
	A. intero				X(b)
	B. parzialmente disidratato				X(b)
	C parzialmente o totalmente scremato				X(b)
	D. disidratato				
07.02	Latte fermentato, come yogurt, latticello e prodotti analoghi		X		X(b)
07.03	Crema e crema acida		X(a)		X(b)
07.04	Formaggi:				
	A. interi, con crosta non commestibile				
	B. tutti gli altri	X(a)	X(a)		X/3*
07.05	Presame				
	A. liquido o pastoso	X(a)	X(a)		
	B. in polvere o secco				

d) all'allegato III, sezione 1, lettera D «Ulteriori disposizioni applicabili nella verifica del rispetto dei limiti di migrazione», dopo il punto 2 sono inseriti i punti 2-*bis* e 2-*ter* e dopo il punto 5 sono inseriti i punti 5-*bis* e 6, riportati nell'allegato IV del presente regolamento.

Art. 6.

1. Il decreto 15 giugno 2000, n. 210, è modificato come segue:

a) l'allegato II è sostituito dall'allegato V al presente regolamento;

b) l'allegato III è sostituito dall'allegato VI al presente regolamento.

Art. 7.

1. È consentita a partire dal 1° maggio 2008 la commercializzazione e l'impiego di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi alle disposizioni del presente regolamento.

2. È vietata a partire dal 1° luglio 2008, limitatamente agli ftalati individuati con il numero REF 74560, 74640, 74880, 75100 e 75105, la produzione e l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, non conformi alle restrizioni ed alle specifiche del presente regolamento.

3. È vietata a partire dal 1° luglio 2008, limitatamente alle sostanze individuate con il numero REF 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640 e 93760, la produzione e l'importazione di coperchi muniti di guarnizioni non conformi alle restrizioni ed alle specifiche del presente regolamento.

4. È vietato impiegare nella produzione di materiali ed oggetti di materia plastica la sostanza azodicarbammide, avente numero REF 36640 e numero CAS 000123-77-3.

5. Fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 3 la produzione e l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, sono consentite fino al 1° maggio 2009.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 settembre 2008

per *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 398

ALLEGATO I
(articolo 4, comma 1)

Elenco degli additivi per materie plastiche

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
30000	000064-19-7	Acido acetico	
30045	000123-86-4	Acetato di butile	
30080	004180-12-5	Acido acetico, sale di rame	LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)
30140	000141-78-6	Acetato di etile	
30180	02180-18-9	Acetato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg(10) (espresso come manganese)*
30280	000108-24-7	Anidride acetica	
30295	000067-64-1	Acetone	
30340	330198-91-9	Acido 12-(acetossi)stearico, estere 2,3-bis (acetossi) di propile	
30370		Acido acetil acetico,sali	
30401	-	Acetilati mono e di gliceridi degli acidi grassi	
30610		Acidi, C_2-C_{24}, alifatici, lineari, monocarbossilici, provenienti da grassi e oli naturali, e loro mono-,di e triesteri di glicerolo (sono inclusi gli acidi grassi ramificati presenti come impurezze naturali)	
30612		Acidi, C_2-C_{24}, alifatici, lineari, monocarbossilici, sintetici, e loro mono-,di- e triesteri di glicerolo	
30960		Acidi alifatici, monocarbossilici (C_6-C_{22}), esterificati con poliglicerolo	
31328		Acidi grassi da oli e grassi alimentari animali o vegetali	
31500	025134-51-4	Polimero dell'acido 2-propenoico, con 2-etilesile 2-propenoato	LMS(T) = 6 mg/kg (36) (espresso come acido acrilico) LMS = 0,05 mg/kg* (espresso come acrilato di 2-etilesile)
31520	61167-58-6	Acrilato di 2-terz-butil-6-(3-terz-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile	LMS = 6 mg/Kg *
31530	123968-25-2	Acrilato di 2,4-di-terz-pentil-6-[1-(3,5-di-terz-pentil-2-idrossifenil)etil]fenile	LMS = 5 mg/kg

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
31542	174254-23-0	Acido acrilico, metilestere, telomero con 1-dodecanetiolo, C_{16}-C_{18} esteri alchilici	QM = 0,5 % (p/p) in PF
31730	000124-04-9	Acido adipico	
31920	00103-23-1	Adipato di bis (2-etilesile)	LMS = 18 mg/Kg (1)
33120		Alcoli alifatici, monoidrici, saturi, lineari, primari (C_4-C_{24})	
33350	009005-32-7	Acido alginico	
33801		Acido n-alchil (C_{10}-C_{13}) benzensolfonico	LMS = 30 mg/kg
34230	-	Acido alchil(C_8-C_{22})solfonico	LMS = 6 mg/Kg *
34281		Acidi alchil (C_8-C_{22}) solforici lineari primari con un numero pari di atomi di carbonio	
34475		Idrossifosfito di alluminio e calcio, idrato	
34480		Alluminio (fibre, fiocchi e polveri)	
34560	021645-51-2	Alluminio idrossido	
34650	151841-65-5	Fosfato idrossibis [2,2'-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil) di alluminio	LMS = 5 mg/kg *
34690	011097-59-9	Alluminio magnesio carbonato idrossido	
34720	001344-28-1	Alluminio ossido	
34850	143925-92-2	Ammine, bis-alchilate (da grassi idrogenati) ossidate	Q M = Solo per: a) poliolefine a 0,1 % (p/p) ma non per polietilene a bassa densità quando è a contatto con prodotti alimentari per i quali il decreto 26 aprile 1993, n. 220 fissa un coefficiente di riduzione inferiore a 3 b) polietilene tereftalato a 0,25 % (p/p) a contatto con prodotti alimentari diversi da quelli per i quali è previsto l'uso del simulante D.
34895	000088-68-6	2-Amminobenzammide	LMS = 0,05 mg/kg. Da utilizzarsi unicamente per polietilene tereftalato destinato al contatto con l'acqua e le bevande
35120	013560-49-1	Acido 3-ammino crotonico, diesterificato con tiobis(2-idrossietil)etere	
35160	06642-31-5	6-Ammino-1,3-dimetiluracile	LMS = 5 mg/kg

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
35170	00141-43-5	2-Amminoetanolo	LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET
35284	00111-41-1	N-(2-Amminoetil)etanolammina	LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET.
35320	07664-41-7	Ammoniaca	
35440	12124-97-9	Ammonio bromuro	
35600	01336-21-6	Ammonio idrossido	
35760	001309-64-4	Triossido di antimonio	LMS = 0,04 mg/kg (39) (espresso come antimonio)*
35840	000506-30-9	Acido arachico	
35845	007771-44-0	Acido arachidonico	
36000	000050-81-7	Acido ascorbico	
36080	000137-66-6	Ascorbil palmitato	
36160	010605-09-1	Ascorbil stearato	
36720	17194-00-2	Idrossido di bario	LMS(T) = 1 mg/Kg (12) (espresso come bario)*
36800	10022-31-8	Nitrato di bario	LMS(T) = 1 mg/Kg (12) (espresso come bario)*
36840	12007-55-5	Bario tetraborato	LMS(T) = 1 mg/Kg (espresso come bario (12) e LMS(T) 6 mg/Kg (23) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni del D.L.vo 2 febbraio 2001, n°31, così come modificato dal D.L.vo 2 febbraio 2002, n°27 concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano
36880	008012-89-3	Cera d'api	
36960	003061-75-4	Beenammide	
37040	000112-85-6	Acido beenico	
37280	001302-78-9	Bentonite	
37360	000100-52-7	Benzaldeide	In accordo con la nota 9 dell'allegato VI
37600	000065-85-0	Acido benzoico	
37680	000136-60-7	Benzoato di butile	
37840	000093-89-0	Benzoato di etile	
38000	000553-54-8	Benzoato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio) *
38080	000093-58-3	Benzoato di metile	
38160	002315-68-6	Benzoato di propile	
38240	00119-61-9	Benzofenone	LMS = 0,6 mg/kg*

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
38505	351870-33-2	Sale disodico, acido-2,3-dicarbossilico di cis-endo-biciclo[2.2.1]eptano	LMS = 5 mg/kg.* Da non utilizzare con polietilene a contatto con alimenti acidi. Purezza ≥ 96 %
38510	136504-96-6	1,2-bis(3-amminopropil) etilendiammina, polimero con N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinammina e 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina	LMS = 5 mg/kg
38515	001533-45-5	4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene	LMS = 0,05 mg/kg (1)
38560	07128-64-5	2,5-bis(5-terz-butil-2-benzossazolil)tiofene	LMS = 0,6 mg/Kg*
38700	63397-60-4	Bis(isoottile tioglicolato) di bis(2-carbobutossietil)stagno	LMS = 18 mg/Kg*
38800	32687-78-8	N,N'-bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionil]idrazide	LMS = 15 mg/Kg *
38810	080693-00-1	Difosfito di bis (2,6-di terz-butil-4-metilfenil)pentaeritrite	LMS = 5 mg/kg (come somma di fosfito e fosfato)
38820	26741-53-7	Bis(2,4-di-terz-butilfenil) pentaeritritol difosfito	LMS = 0,6 mg/Kg *
38840	154862-43-8	Bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol difosfito	LMS = 5 mg/kg [somma della sostanza stessa, la sua forma ossidata [bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritolfosfato] e il suo prodotto di idrolisi (2,4-dicumilfenolo)]
38879	135861-56-2	Bis(3,4-dimetilbenziliden)sorbitolo	
38885	002725-22-6	2,4-bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-idrossi-4-n-ottilossifenil)-1,3,5-triazina	LMS = 0,05 mg/kg. Solo per prodotti alimentari acquosi.
38940	110675-26-8	2,4-bis(duodeciltiometil)-6-metilfenolo	LMS(T) = 5 mg/kg* (40)
38950	079072-96-1	Bis (4-etilbenzilidene) sorbitolo	
39060	35958-30-6	1,1-Bis(2-idrossi-3,5-di-terz-butilfenil)etano	LMS = 5 mg/Kg *
39090	-	N,N-Bis(2-idrossietil)alchil (C_8-C_{18})ammina	LMS(T) = 1,2 mg/Kg (13)*
39120	-	Cloridrati di N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C_8-C_{18})ammina	LMS(T) = 1,2 mg/Kg (13) (espresso come ammina terziaria escludendo HCl)*
39200	006200-40-4	Cloruro di bis(2-idrossietil)-2-idrossipropil-3-(dodecilossi)metilammonio	LMS = 1,8 mg/kg
39680	000080-05-7	2,2-Bis(4-idrossifenil) propano	LMS(T) = 0,6 mg/kg (28)
39815	182121-12-6	9,9-Bis(metossimetil)fluorene	QMA = 0,05 mg/6 dm^2

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
39890	087826-41-3 069158-41-4 054686-97-4	Bis(metilbenzilidene) sorbitolo	
39925	129228-21-3	3,3-Bis(metossimetil)-2,5-dimetilesano	LMS = 0,05 mg/kg
40000	00991-84-4	2,4-Bis(ottiltio)-6-(4-idrossi-3,5-di-terz-butilanilino)-1,3,5-triazina	LMS = 30 mg/Kg *
40020	110553-27-0	2.4-bis(ottiltiometil)-6-metilfenolo	LMS(T) = 5 mg/kg *(40)
40160	61269-61-2	Copolimero N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)esametilendiammina-1,2-dibromoetano	LMS = 2,4 mg/Kg *
40320	10043-35-3	Acido borico	LMS(T) = 6 mg/Kg (23) espresso come boro fatte salve le disposizioni del D.L.vo 2 febbraio 2001, n°31, così come modificato dal D.L.vo 2 febbraio 2002, n°27 concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano
40400	10043-11-5	Boro nitruro	
40570	000106-97-8	Butano	
40580	000110-63-4	1,4- Butandiolo	LMS(T) = 5 mg/kg (24)
40720	025013-16-5	Butilidrossianisolo (BHA)	LMS = 30 mg/kg *
40800	13003-12-8	4,4'-Butilidenbis(6-terz-butil-3-metilfenil-ditridecile fosfito)	LMS = 6 mg/Kg*
40980	19664-95-0	Butirrato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (10) (espresso come manganese)*
41040	05743-36-2	Calcio butirrato	
41120	10043-52-4	Cloruro di calcio	
41280	001305-62-0	Calcio idrossido	
41520	001305-78-8	Calcio ossido	
41600	012004-14-7 037293-22-4	Calcio solfoalluminato	
41680	000076-22-2	Canfora	In accordo con la nota 9 dell'allegato VI
41760	008006-44-8	Cera candelilla	
41840	00105-60-2	Caprolattame	LMS(T) = 15 mg/kg (5)
41960	000124-07-2	Acido caprilico	
42000	63438-80-2	Tris(isoottile tioglicolato) di (2-carbobutossietil)stagno	LMS = 30 mg/Kg*
42080	001333-86-4	Nero di carbone	Conformemente alle specifiche dell'allegato V.
42160	000124-38-9	Carbonio biossido	
42320	007492-68-4	Acido carbonico, sale di rame	LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
42400	10377-37-4	Carbonato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (8) (espresso come litio)*
42480	00584-09-8	Carbonato di rubidio	LMS = 12 mg/Kg*
42500		Acido carbonico, sali	
42640	009000-11-7	Carbossimetil cellulosa	
42720	008015-86-9	Cera carnauba	
42800	009000-71-9	Caseina	
42880	008001-79-4	Olio di ricino	
42960	064147-40-6	Olio di ricino, deidratato	
43200		Mono e digliceridi dell'olio di ricino	
43280	009004-34-6	Cellulosa	
43300	009004-36-8	Cellulosa acetobutirrato	
43360	068442-85-3	Cellulosa rigenerata	
43440	008001-75-0	Ceresina	
43480	064365-11-3	Carbone attivo	Conformemente alle specifiche dell'allegato V
43515		Esteri degli acidi grassi dell'olio di cocco con cloruro di colina	QMA = 0,9 mg/6 dm^2
43600	04080-31-3	Cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano	LMS = 0,3 mg/Kg *
43680	00075-45-6	Clorodifluorometano	LMS = 6 mg/Kg * Conformemente alle specifiche dell'Allegato V
44160	000077-92-9	Acido citrico	
44640	000077-93-0	Citrato di trietile	
44960	11104-61-3	Ossido di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/Kg (14) (espresso come cobalto) *
45195	007787-70-4	Bromuro di rame	LMS(T) = 5 mg/kg ([7]) (espresso come rame)
45200	001335-23-5	Ioduro di rame	LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame) LMS =1 mg/kg (espresso come iodio)(11)
45280		Fibre di cotone	
45440	-	Cresoli butilati, stirenati	LMS = 12 mg/Kg *
45450	068610-51-5	Copolimero di p-cresolo, di diciclopentadiene e di isobutilene	LMS = 5 mg/kg
45560	014464-46-1	Cristobalite	
45600	003724-65-0	Acido crotonico	QMA(T) = 0,05 mg/6 dm^2 (33)
45640	005232-99-5	Estere etilico dell'acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoico	LMS = 0,05 mg/kg
45650	6197-30-4	Acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoico,2-etilesil estere	LMS = 0,05 mg/kg *

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
45705	166412-78-8	Acido 1,2-ciclo-esandicarbossilico, diisononil estere	
45760	000108-91-8	Cicloesilammina	
45920	009000-16-2	Dammar	
45940	000334-48-5	Acido n-decanoico	
46070	10016-20-3	Alfa-destrina	
46080	0785-39-9	Beta destrina	
46375	061790-53-2	Farina fossile	
46380	068855-54-9	Terra di diatomee calcinata in continuo con carbonato di sodio	
46480	032647-67-9	Dibenzilidene sorbitolo	
46640	000128-37-0	Butilidrossitoluene (BHT)	LMS = 30 mg/kg *
46700	-	5,7-di ter – butil-3-(3,4 e 2,3 – dimetil-fenil)-3H-benzofuran-2-one contenente: a) 5,7- di-ter-butil-3-(3,4-dimetilfenil) –3H-benzofuran-2-one (80-100 % p/p) e b) 5,7-di-ter-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one(0-20% p/p)	LMS = 5 mg/kg
46720	004130-42-1	2,6-Di-terz-butil-4-etilfenolo	QMA = 4,8 mg/6 dm^2
46790	004221-80-1	3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzoato di 2,4-di-terz-butilfenile	
46800	67845-93-6	3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzoato di esadecile	
46870	003135-18-0	3,5-Di-terz-butil-4-idrossibenzilfosfonato di diottadecile	
46880	065140-91-2	3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzilfosfonato di monoetile, sale di calcio	LMS = 6 mg/kg
47210	26427-07-6	Acido dibutiltiostannoico, polimero [= Tiobis(solfuro di butilstagno), polimero]	In accordo con le specifiche dell'allegato V
47440	000461-58-5	Diciandiammide	
47500	153250-52-3	N,N'-dicicloesil-2,6-naftalene dicarbossamide	LMS = 5 mg/kg*
47540	27458-90-8	Disolfuro di di-terz-dodecile	LMS = 0,05 mg/kg
47600	084030-61-5	Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno	LMS(T) = 0,05 mg/kg di prodotto alimentare (41) [come somma di tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno, di bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno, tricloruro di monododecilstagno e dicloruro di di-dodecilstagno], espressi come somma di cloruro di mono- e di-dodecilstagno*

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
47680	000111-46-6	Dietilen glicole	LMS (T) = 30 mg/kg (3)
48460	000075-37-6	1,1-Difluoroetano	
48620	00123-31-9	1,4-Diidrossibenzene	LMS = 0,6 mg/kg
48640	00131-56-6	2,4-Diidrossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/Kg (15)*
48720	00611-99-4	4,4'-Diidrossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/kg (15)
48800	00097-23-4	2,2'-Diidrossi-5,5'-diclorodifenilmetano	LMS = 12 mg/Kg*
48880	00131-53-3	2,2'-Diidrossi-4-metossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/Kg (15)*
49485	134701-20-5	2,4-Dimetil-6(1-metilpentadecil)-fenolo	LMS = 1 mg/kg
49540	00067-68-5	Dimetilsolfossido	
49595	057583-35-4	Bis(etilesil tioglicolato) di stagno dimetile	LMS(T) = 0,18 mg/kg *(16) (espresso come stagno)
49600	26636-01-1	Bis(isoottile tioglicolato)di dimetilstagno	LMS(T) 0,18 mg/Kg (16) (espresso come stagno)*
49840	02500-88-1	Disolfuro di diottadecile	LMS = 3 mg/Kg *
50160	-	Bis[n-alchile(C_{10}-C_{16})tioglicolato] di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50240	010039-33-5	Bis(2-etilesile maleato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50320	015571-58-1	Bis(2-etilesile tioglicolato)di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50360	-	Bis(etile maleato) di di –n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50400	033568-99-9	Bis(isoottile maleato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50480	026401-97-8	Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50560	-	1,4-Butandiolo bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50640	003648-18-8	Dilaurato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50720	015571-60-5	Dimaleato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50800	-	Dimaleato di di-n-ottilstagno esterificato	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50880	-	Dimaleato di di-n-ottilstagno, polimeri (n=2-4)	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
50960	069226-44-4	Etilenglicole bis(tioglicolato)di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)*
51040	015535-79-2	Tioglicolato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
51120	-	(Tiobenzoato)(2-etilesile tioglicolato)di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/Kg (17) (espresso come stagno)*
51200	00126-58-9	Dipentaeritrite	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
51570	00127-63-9	Difenilsolfone	LMS(T) = 3 mg/Kg *(25)
51680	00102-08-9	N,N'-Difeniltiourea	LMS = 3 mg/Kg *
51700	147315-50-2	2-(4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)5[(esil)ossi]fenolo	LMS = 0.05 mg/kg
51760	025265-71-8 000110-98-5	Dipropilenglicole	
52000	27176-87-0	Acido dodecilbenzensolfonico	LMS = 30 mg/Kg *
52320	52047-59-3	2-(4-Dodecilfenil)indolo	LMS = 0,06 mg/Kg *
52640	016389-88-1	Dolomite	
52645	10436-08-5	Cis-11-Eicosenammide	
52720	000112-84-5	Erucammide	
52730	000112-86-7	Acido erucico	
52880	23676-09-7	4-Etossibenzoato di etile	LMS = 3,6 mg/Kg *
52900	000064-17-5	Etanolo	
53200	23949-66-8	2-Etossi-2`-etilossanilide	LMS = 30 mg/Kg *
53270	037205-99-5	Etilcarbossimetilcellulosa	
53280	009004-57-3	Etilcellulosa	
53360	000110-31-6	N,N-etilenbisoleammide	
53440	005518-18-3	N,N-etilenbispalmitammide	
53520	00110-30-5	N,N-etilenbisstearammide	
53600	000060-00-4	Acido etilendiamminotetraacetico	
53610	054453-03-1	Etilendiamminotetraacetato di rame	LMS(T) = 5 mg/kg(7) (espresso come rame)
53650	000107-21-1	Etilenglicole	LMS(T) = 30 mg/kg (3)
54005	005136-44-7	Etilene-N-palmitammide-N-stearammide	
54260	009004-58-4	Etilidrossietilcellulosa	
54270		Etilidrossimetilcellulosa	
54280		Etilidrossipropilcellulosa	
54300	118337-09-0	2,2'-Etilidenbis(4,6-di-terz.-butilfenil)flurofosfonito	LMS = 6 mg/kg
54450		Grassi e oli, animali o vegetali, commestibili	
54480		Grassi e oli, idrogenati, animali o vegetali, commestibili	
54880	000050-00-0	Formaldeide	LMS(T) = 15 mg/kg (22) *
54930	025359-91-5	Copolimero formaldeide –1-naftolo [=Poli(1-idrossinaftilmetano)	LMS = 0,05 mg/kg
55040	000064-18-6	Acido formico	
55120	00110-17-8	Acido fumarico	
55190	029204-02-2	Acido gadoleico	
55200	001166-52-5	Gallato di dodecile	LMS(T) = 30 mg/kg (34) *
55280	001034-01-1	Gallato di ottile	LMS(T) = 30 mg/kg (34) *
55360	000121-79-9	Gallato di propile	LMS(T) = 30 mg/kg (34) *
55440	009000-70-8	Gelatina	
55520		Fibre di vetro	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
55600		Microsfere di vetro	
55680	000110-94-1	Acido glutarico	
55920	000056-81-5	Glicerina	
56020	099880-64-5	Glicerolo dibeenato	
56360		Glicerolo esterificato con acido acetico	
56486		Esteri di glicerina con acidi alifatici saturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C_{14}-C_{18}) e con acidi alifatici insaturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C_{16}-C_{18})	
56487		Glicerolo esterificato con acidobutirrico	
56490		Glicerolo esterificato con acido erucico	
56495		Glicerolo esterificato con acido 12 idrossistearico	
56500		Glicerolo esterificato con acido laurico	
56510		Glicerolo esterificato con acido linoleico	
56520		Glicerolo esterificato con acido miristico	
56535	-	Glicerolo esterificato con acido nonanoico	
56540		Glicerolo esterificato con acido oleico	
56550		Glicerolo esterificato con acido palmitico	
56570		Glicerolo esterificato con acido propionico	
56580		Glicerolo esterificato con acido ricinoleico	
56585		Glicerolo esterificato con acido stearico	
56610	030233-64-8	Glicerolo monobeenato	
56720	026402-23-3	Glicerolo monoesanoato	
56800	030899-62-8	Glicerolo monolaurato diacetato	
56880	026402-26-6	Glicerolo monoottanoato	
57040		Glicerolo monooleato esterificato con acido ascorbico	
57120		Glicerolo monooleato esterificato con acido citrico	
57200		Glicerolo monopalmitato esterificato con acido ascorbico	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
57280		Glicerolo monopalmitato esterificato con acido citrico	
57600		Glicerolo monostearato esterificato con acido ascorbico	
57680		Glicerolo monostearato esterificato con acido citrico	
57800	018641-57-1	Tribeenato di glicerina	
57920	000620-67-7	Glicerolo trieptanoato	
58300		Glicina, sali	
58320	007782-42-5	Grafite	
58400	009000-30-0	Gomma di guar	
58480	009000-01-5	Gomma arabica	
58720	000111-14-8	Acido eptanoico	
58960	00057-09-0	Bromuro di esadeciltrimetilammonio	LMS = 6 mg/Kg*
59120	23128-74-7	1,6-Esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionammide]	LMS = 45 mg/Kg*
59200	35074-77-2	1,6-Esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]	LMS = 6 mg/Kg*
59280	000100-97-0	Esametilentetrammina	LMS(T) = 15 mg/kg (22) (espresso come formaldeide)
59360	000142-62-1	Acido esanoico	
59760	019569-21-2	Huntite (carbonato naturale di calcio e magnesio)	
59990	007647-01-0	Acido cloridrico	
60030	012072-90-1	Idromagnesite	
60080	012304-65-3	Idrotalcite	
60160	000120-47-8	4-Idrossibenzoato di etile	
60180	004191-73-5	4-Idrossibenzoato di isopropile	
60200	000099-76-3	4-Idrossibenzoato di metile	
60240	000094-13-3	4-idrossibenzoato di propile	
60320	70321-86-7	2-[2-Idrossi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazolo	LMS = 1,5 mg/Kg *
60400	03896-11-5	2-(2'-idrossi-3'-terz-butil-5'-metilfenil)-5-clorobenzotriazolo	LMS(T) = 30 mg/Kg (19)*
60480	003864-99-1	2-(2-idrossi-3,5-di-terz-butilfenil)-5-clorobenzotriazolo	
60560	009004-62-0	Idrossietilcellulosa	
60800	65447-77-0	Copolimero 1-(2-idrossietil)-4-idrossi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-succinato di dimetile	LMS = 30 mg/Kg *
60880	009032-42-2	Idrossietilmetilcellulosa	
61120	009005-27-0	Amido idrossietilico	
61280	03293-97-8	2-Idrossi-4-n-esilossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/Kg (15) *
61360	00131-57-7	2-Idrossi-4-metossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg*
61390	037353-59-6	Idrossimetilcellulosa	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
61440	02440-22-4	2-(2'-Idrossi-5-metilfenil) benzotriazolo	LMS(T) = 30 mg/Kg (19)*
61600	01843-05-6	2-idrossi-4-n-ottilossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/Kg (15)*
61680	009004-64-2	Idrossipropilcellulosa	
61800	009049-76-7	Amido idrossipropilico	
61840	000106-14-9	Acido 12-idrossi stearico	
62020	007620-77-1	Acido 12-idrossistearico, sale di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)
62140	06303-21-5	Acido ipofosforoso	
62245	012751-22-3	Fosfuro di ferro	Solo per polimeri e copolimeri del PET
62450	000078-78-4	Isopentano	
62640	008001-39-6	Cera giapponese	
62720	001332-58-7	Caolino	
62800		Caolino calcinato	
62960	000050-21-5	Acido lattico	
63040	000138-22-7	Lattato di butile	
63200	51877-53-3	Lattato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg* (10) (espresso come manganese)
63280	000143-07-7	Acido laurico	
63760	008002-43-5	Lecitina	
63840	00123-76-2	Acido levulinico	
63920	000557-59-5	Acido lignocerico	
63940	008062-15-5	Acido lignosolfonico	LMS = 0,24 mg/kg * Da utilizzare solo come disperdente per dispersioni polimeriche
64015	000060-33-3	Acido linoleico	
64150	028290-79-1	Acido linolenico	
64240	001332-37-2	Ossido di ferro	
64320	010377-51-2	Ioduro di litio	LMS(T) = 1 mg/Kg * (11) (espresso come iodio) e LMS(T) = 0,6 mg/Kg (8) (espresso come litio)
64500		Lisina sali	
64640	001309-42-8	Idrossido di magnesio	
64720	001309-48-4	Ossido di magnesio	
64800	00110-16-7	Acido maleico	LMS(T) = 30mg/kg (4)
64990	025736-61-2	Copolimero stirene-anidride maleica, sale sodico	In conformità con le specifiche dell'allegato V
65020	006915-15-7	Acido malico	
65040	00141-82-2	Acido malonico	
65120	07773-01-5	Cloruro di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg* (10) (espresso come manganese)
65200	12626-88-9	Idrossido di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg* (10) (espresso come manganese)
65280	10043-84-2	Ipofosfito di manganese	LMS(T) = 0,6mg/Kg * (10) (espresso come manganese)

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
65360	11129-60-5	Ossido di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg* (10) (espresso come manganese)
65440	-	Pirofosfito di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg* (10) (espresso come manganese)
65520	000087-78-5	Mannitolo	
65920	66822-60-4	Copolimeri di cloruro di N-metacri-loilossietil-N,N-dimetil-N-carbossimetilammonio, sale di sodio-metacrilato di ottadecile-metacrilato di etile-metacrilato di cicoesile-N-vinil-2-pirrolidone	
66200	037206-01-2	Metilcarbossimetilcellulosa	
66240	009004-67-5	Metilcellulosa	
66350	085209-93-4	Fosfato di 2,2' metilene-bis(4,6diterz-butilfenile) di litio	LMS = 5 mg/kg * LMS(T)= 0,6(8) (espresso come litio)
66360	85209-91-2	2,2'-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil) sodio fosfato	LMS = 5 mg/kg*
66400	00088-24-4	2,2'-Metilenbis(4-etil-6-terz-butilfenolo)	LMS(T) = 1,5 mg/Kg (20)*
66480	00119-47-1	2,2'-Metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)	LMS(T) = 1,5 mg/Kg (20)*
66560	004066-02-8	2,2'-metilenbis(4-metil-6-cicloesilfenolo)	LMS(T) = 3 mg/kg (6)
66580	000077-62-3	2,2'-Metilenbis [4-metil-6-(1-metilcicloesil)fenolo]	LMS(T) = 3 mg/kg (6)
66640	009004-59-5	Metiletilcellulosa	
66695		Metilidrossimetilcellulosa	
66700	009004-65-3	Metilidrossipropilcellulosa	
66755	002682-20-4	2-Metil-4-isotiazolin-3-one	LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
66905	000872-50-4	N-metilpirrolidone	
66930	068554-70-1	Metilsilsesquiossano	Monomero residuo nel metilsilsesquiossano: < 1 mg metiltrimetossisilano/kg di metilsilsesquiossano
67120	012001-26-2	Mica	
67155	—	Miscela di 4-(2-benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene, 4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene e 4,4'-bis(5-metil-2-benzossazolil)-stilbene	Non più dello 0,05 % p/p (quantità di sostanza usata/quantità della formulazione). Conformemente alle specifiche dell'allegato V
67180		Miscela di ftalato di n-decile n-ottile (50%p/p), di ftalato di di-n-decile (25% p/p) e di ftalato di di-n-ottile (25% p/p)	LMS = 5mg/kg (1)

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
67200	001317-33-5	Molibdeno bisolfuro	
67360	67649-65-4	Tris(isoottile tioglicolato)di mono-n-dodecilstagno	LMS(T) = 0,05 mg/kg di prodotto alimentare (41) [come somma di tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno, di bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno, tricloruro di monododecilstagno e dicloruro di di-dodecilstagno], espressi come somma di cloruro di mono- e di-dodecilstagno*
67515	057583-34-3	Tris(etilesil tioglicolato) di stagno monometile	LMS(T) = 0,18 mg/kg* (16)) (espresso come stagno)
67520	54849-38-6	Tris(isoottile tioglicolato) di monometilstagno	LMS(T) = 0,18 mg/Kg * (16) (espresso come stagno)
67600	-	Tris[alchil(C_{10}-C_{16})tioglicolato] di mono-n-ottilstagno	LMS(T) = 1,2 mg/Kg * (18) (espresso come stagno)
67680	27107-89-7	Tris(2-etilesile tioglicolato) di mono-n-ottilstagno	LMS(T) = 1,2 mg/Kg * (18) (espresso come stagno)
67760	26401-86-5	Tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-ottilstasgno	LMS(T) = 1,2 mg/Kg * (18) (espresso come stagno)
67840		Acidi montanici e/o loro esteri con etilenglicole e/o con 1,3-butandiolo e/o con glicerolo	
67850	008002-53-7	Cera montana	
67891	000544-63-8	Acido miristico	
67896	020336-96-3	Acido miristico, sale di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg* (8) (espresso come litio)
68040	03333-62-8	7-[2-H-nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenilcumarina	
68078	027253-31-2	Neodecanoato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/Kg (espresso come acido neodecanoico) LMS(T) = 0,05 mg/Kg (14) (espresso come cobalto). Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali e' previsto l'uso del simulante D.
68125	037244-96-5	Nefelina sienite	
68145	080410-33-9	2,2',2''-Nitrilo[trietiltris(3,3',5,5'-tetra-terz-butil-1,1'-bifenil-2,2'diil)fosfito]	LMS = 5 mg/kg (come somma di fosfito e fosfato)
68320	02082-79-3	3-(3,5-Di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile	LMS = 6 mg/Kg*
68400	10094-45-8	Ottadecilerucammide	LMS = 5 mg/Kg*
68860	04720-48-5	Acido n-ottilfosfonico	LMS = 0,05 mg/kg*
68960	000301-02-0	Oleammide	
69040	000112-80-1	Acido oleico	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
69160	014666-94-5	Acido oleico sale di cobalto	LMS(T) 0,05 mg/kg* (14) (espresso come cobalto)
69760	00143-28-2	Alcol oleico	
69840	016260-09-6	Oleilpalmitammide	LMS = 5 mg/Kg*
69920	000144-62-7	Acido ossalico	LMS(T) = 6 mg/kg (29)
70000	070331-94-1	2,2'-ossamidobis[etil-3-(3,5-di-terzbutil-4-idrossifenil)propionato]	
70240	012198-93-5	Ozocerite	
70400	000057-10-3	Acido palmitico	
71020	000373-49-9	Acido palmitoleico	
71440	009000-69-5	Pectina	
71600	000115-77-5	Pentaeritrite	
71635	025151-96-6	Dioleato di pentaeritrite	LMS = 0,05 mg/Kg. Non per polimeri a contatto con alimenti per i quali è previsto il simulante D.
71670	178671-58-4	Tetrakis(2-ciano-3,3-difenilacrilato)di pentaeritrite	LMS = 0,05 mg/Kg
71680	006683-19-8	Pentaeritrolo terakis[3-(3,5-di-terz.butil-4-idrossifenil)-propionato]	
71720	000109-66-0	Pentano	
71935	007601-89-0	Sale di sodio monoidrato dell'acido perclorico	LMS = 0,05 mg/kg (31) *
71960	003825-26-1	Acido perfluoroottanoico, sale di ammonio	Da utilizzare solo negli oggetti per uso ripetuto, sinterizzati ad alte temperature.
72081/10	-	Resine idrocarburiche (idrogenate) derivate dal petrolio	LMS = 5mg/kg.* In conformità alle specifiche dell'allegato V
72160	00948-65-2	2-Fenilindolo	LMS = 15 mg/Kg*
72640	007664-38-2	Acido fosforico	
72800	01241-94-7	Fosfato di difenile 2-etilesile	LMS = 2,4 mg/kg*
73040	13763-32-1	Fosfato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (8) (espresso come litio)*
73120	10124-54-6	Fosfato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/Kg (10) (espresso come manganese)*
73160	-	Fosfati di mono- e dialchile (C_{16} e C_{18})	LMS = 0,05 mg/kg
73720	000115-96-8	Fosfato di tricloroetile	LMS = NR (LR=0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
74010	145650-60-8	Fosfito di bis(2,4-di-terz-butil-6-metilfenile)etile	LMS = 5 mg/kg (come somma di fosfito e fosfato)
74240	03570-04-4	Tris (2,4-di-terz-butilfenile)fosfito	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
74400	-	Fosfito di tris(nonil -e/o dinonilfenile)	LMS = 30 mg/Kg* Per materie plastiche esenti da plastificanti in quantità non superiore allo 0,3%, per copolimero butadiene-stirene alla dose massima dell' 1,5 % sulla materia plastica e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D
74480	000088-99-3	Acido o-ftalico	
74560	000085-68-7	Benzil butil ftalato	Da utilizzare unicamente come: a) plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto; b) plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, ad eccezione degli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dal decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 e dal D. P. R 7 aprile 1999, n. 128; c) coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito. LMS = 30 mg/kg di simulante alimentare. Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'articolo 1, comma 4 de D.M. 17.12.1999, n. 538
74640	000117-81-7	Bis(2-etilesile) ftalato	Da utilizzare unicamente come: a) plastificante nei materiali e oggetti a uso ripetuto a contatto con alimenti non grassi; b) coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito. LMS = 1,5 mg/kg di simulante alimentare. Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'articolo 1, comma 4 de D.M. 17.12.1999, n. 538

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
74880	000084-74-2	Dibutil ftalato	Da utilizzare unicamente come: a) plastificante nei materiali e oggetti a uso ripetuto a contatto con alimenti non grassi; b) coadiuvante tecnologico di lavorazione nelle poliolefine, in concentrazioni non superiori allo 0,05 % nel prodotto finito. LMS = 0,3 mg/kg di simulante alimentare.
75100	068515-48-0 028553-12-0	Acido ftalico, diesteri con alcoli saturi primari a catena ramificata C_8-C_{10}, con oltre il 60 % di C_9	Da utilizzare unicamente come: a) plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto; b) plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, ad eccezione degli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dal decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 e dal D. P. R 7 aprile 1999, n. 128 c) coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito. LMS(T) = 9 mg/kg di simulante alimentare ([42]).
75105	068515-49-1 026761-40-0	Acido ftalico, diesteri con alcoli saturi primari a catena ramificata C_9-C_{11}, con oltre il 90 % di C_{10}	Da utilizzare unicamente come: a) plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto; b) plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, ad eccezione degli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dal decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 e dal D. P. R 7 aprile 1999, n. 128; c) coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito. LMS(T) = 9 mg/kg di simulante alimentare (42).
76320	000085-44-9	Anidride ftalica	
76415	019455-79-9	Acido pimelico, sale di calcio	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
76721	009016-00-6 063148-62-9	Polidimetilsilossano (PM > 6800)	In accordo con le specifiche dell'allegato V
76730	-	Polidimetilsilossano, gamma-idrossipropilato	LMS = 6 mg/kg
76815	—	Poliestere dell'acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C_{12}-C_{22}, pari, lineari.	Conformemente alle specifiche dell'allegato V
76845	031831-53-5	Poliestere di 1,4 butandiolo con caprolattone	Nel rispetto della restrizione prevista per le sostanze di cui ai nn.rif.14260 e 13720. Conformemente alle specifiche dell'allegato V
76866	-	Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3-e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, che possono essere terminati con acido acetico o acidi grassi C_{12}-C_{18} o n-ottanolo e/o n-decanolo	LMS = 30 mg/kg
76960	025322-68-3	Polietilenglicole	
77370	070142-34-6	30-dipolidrossistearato di polietileneglicole	
77440	-	Diricinoleato di polietilenglicole	LMS = 42 mg/Kg *
77520	61791-12-6	Estere di polietilenglicole con olio di ricino	LMS = 42 mg/Kg *
77600	061788-85-0	Olio di ricino idrogenato esterificati con polietilenglicole	
77702		Acidi monocarbossilici alifatici e loro solfati di sodio e di ammonio esterificati con polietilenglicole	
77895	068439-49-6	Etere monoalchilico (C_{16}-C_{18}) di polietilenglicole (OE=2-6)	LMS = 0,05 mg/kg In accordo con le specifiche dell'allegato V
78320	09004-97-1	Monoricinoleato di polietilenglicole	LMS = 42 mg/Kg *
79040	009005-65-5	Polietilenglicole sorbitano monolaurato	
79120	009005-65-6	Polietilenglicole sorbitano monooleato	
79200	009005-66-7	Polietilenglicole sorbitano monopalmitato	
79280	009005-67-8	Polietilenglicole sorbitano monostearato	
79360	009005-70-3	Polietilenglicole sorbitano trioleato	
79440	009005-71-4	Polietilenglicole sorbitano tristearato	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
79600	009046-01-9	Fosfato tridecilico d'etere di polietileneglicole	LMS = 5 mg/kg. Solo per materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti acquosi. Secondo le specifiche dell'allegato V
79920	009003-11-6 106392-12-5	Poli(etilene propilene) glicole	
80000	009002-88-4	Cera di polietilene	
80240	029894-35-7	Poliglicerol ricinoleato	
80640		Poliossialchil (C_2-C_4) dimetilpolisilossano	
80720	008017-16-1	Acidi polifosforici	
80800	025322-69-4	Polipropilenglicole	
81060	009003-07-0	Cera di polipropilene	
81200	71878-19-8	Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)ammino]-1,3,5-triazin-2,4-diil]-[2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-esametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]	LMS = 3 mg/Kg *
81220	192268-64-7	Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-n-butilamminol]-1,3,5,-triazin-2,4-diil][2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]-1,6-esandiil[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]]-alfa-[N,N,N',N'-tetrabutil-N''''-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-N''-[6-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinilammino)-esil]-[1,3,5-triazin-2,4,6-triammina]-omega-N,N,N',N'-tetrabutil-1,3,5-trizain-2,4-diammina]	LMS = 5 mg/kg
81500	9003-39-8	Polivinilpirrolidone	Conformemente alle specifiche dell'allegato V.
81515	087189-25-1	Poli(glicerolato di zinco)	LMS(T) = 25 mg/kg (38) (espresso come zinco)
81520	07758-02-3	Potassio bromuro	
81600	01310-58-3	Potassio idrossido	
81680	07681-11-0	Ioduro di potassio	LMS(T) = 1 mg/Kg *(11) (espresso come iodio)
81760		Polveri, fiocchi e fibre di ottone, bronzo, rame, acciaio inossidabile, stagno e leghe di rame, stagno e ferro	LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame) LMS= 48 mg/kg (espresso come ferro)
81840	000057-55-6	1,2-propandiolo	
81882	000067-63-0	2-propanolo	
82000	000079-09-4	Acido propionico	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
82020	19019-51-3	Propionato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/Kg *(14) (espresso come cobalto)
82080	009005-37-2	1,2 -propilenglicole alginato	
82240	22788-19-8	1,2 –propilenglicole dilaurato	
82400	00105-62-4	1,2 –propilenglicole dioleato	
82560	033587-20-1	1,2 –propilenglicole dipalmitato	
82720	006182-11-2	1,2 –propilenglicole distearato	
82800	27194-74-7	1,2 –propilenglicole monolaurato	
82960	01330-80-9	1,2 –propilenglicole monoleato	
83120	029013-28-3	1,2 –propilenglicole monopalmitato	
83300	001323-39-3	1,2 –propilenglicole monostearato	
83320		Propilidrossietilcellulosa	
83325		Propilidrossimetilcellulosa	
83330		Propilidrossipropilcellulosa	
83440	02466-09-3	Acido pirofosforico	
83455	13445-56-2	Acido pirofosforoso	
83460	012269-78-2	Pirofillite	
83470	014808-60-7	Quarzo	
83595	119345-01-6	Prodotto di reazione del fosfonito di di-terz-butile con difenile, ottenuto da condensazione di 2,4-di-terz-butilfenolo con il prodotto di reazione di Friedel Craft di tricloruro di fosforo con difenile	LMS = 18 mg/Kg * In accordo con le specifiche dell'Allegato V
83599	68442-12-6	Prodotti di reazione dell'oleato di 2-mercaptoetile con diclorodimetil-stagno, solfuro di sodio e tricloro-metilstagno	LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno)
83610	073138-82-6	Acidi resinici e acidi rosinici	
83700	00141-22-0	Acido ricinoleico	LMS = 42 mg/Kg *
83840	008050-09-7	Colofonia	
84000	008050-31-5	Esteri di acidi resinici e acidi rosinici con glicerina	
84080	008050-26-8	Esteri di acidi resinici e acidi rosinici con pentaeritrite	
84210	065997-06-0	Colofonia idrogenata	
84240	065997-13-9	Esteri di acidi resinici e acidi rosinici idrogenati, con glicerina	
84320	008050-15-5	Esteri di acidi resinici e acidi rosinici, idrogenati, con metanolo	
84400	0643365-17-9	Esteri di acidi resinici e acidi rosinici, idrogenati con pentaeritrite	
84560	009006-04-6	Gomma naturale	
84640	000069-72-7	Acido salicilico	
84800	00087-18-3	Salicilato di 4-terz-butilfenile	LMS = 12 mg/Kg *
84880	00119-36-8	Salicilato di metile	LMS = 30 mg/Kg *
85360	000109-43-3	Dibutile sebacato	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
85601		Silicati naturali (ad esclusione dell'amianto)	
85610		Silicati naturali sililati (ad esclusione dell' amianto)	
85680	01343-89-2	Acido silicico	
85760	12068-40-5	Silicato di litio alluminio (2:1:1)	LMS(T) = 0,6 mg/Kg *(8) (espresso come litio)
85840	053320-86-8	Silicato di litio magnesio sodio	LMS(T)= 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)
85920	12627-14-4	Silicato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/Kg *(8) (espresso come litio)
85950	037296-97-2	Sale di magnesio-sodio-fluoruro dell'acido silicico	LMS = 0,15 mg/kg * (espresso come fluoruro). Da usare solo in strati di materiali multistrato che non entrano in contatto diretto con alimenti
86000		Acido silicico, sililato	
86160	00409-21-2	Silicio carburo	
86240	007631-86-9	Biossido di silicio	
86285		Biossido di silicio sililato	
86480	007631-90-5	Sodio bisolfito	LMS(T) = 10 mg/kg (30) * (espresso come SO_2)
86560	07647-15-6	Sodio bromuro	
86720	01310-73-2	Sodio idrossido	
86800	07681-82-5	Ioduro di sodio	LMS(T) = 1 mg/Kg *(11) (espresso come iodio)
86880		Dialchilfenossibenzendisolfonato di monoalchile, sale di sodio	LMS = 9 mg/Kg *
86920	007632-00-0	Nitrito di sodio	LMS = 0,6 mg/kg *
86960	007757-83-7	Solfito di sodio	LMS(T) = 10 mg/kg (30) * (espresso come SO_2)
87040	01330-43-4	Sodio tetraborato	LMS(T) = 6 mg/Kg (23) (espresso come boro) fatte salve le disposizioni del D.L.vo 2 febbraio 2001, n°31, così come modificato dal D.L.vo 2 febbraio 2002, n°27, concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano
87120	007772-98-7	Tiosolfato di sodio	LMS(T) = 10 mg/kg (30) * (espresso come SO_2)
87200	000110-44-1	Acido sorbico	
87280	029116-98-1	Sorbitan dioleato	
87520	062568-11-0	Sorbitan monobeenato	
87600	001338-39-2	Sorbitan monolaurato	
87680	001338-43-8	Sorbitan monooleato	
87760	026266-57-9	Sorbitan monopalmitato	
87840	001338-41-6	Sorbitan monostearato	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
87920	061752-68-9	Sorbitan tetrastearato	
88080	026266-58-0	Sorbitan trioleato	
88160	054140-20-4	Sorbitan tripalmitato	
88240	026658-19-5	Sorbitan tristearato	
88320	000050-70-4	Sorbitolo	
88600	026836-47-5	Sorbitol monostearato	
88640	008013-07-08	Olio di soia epossidato	LMS = 60 mg/kg. Tuttavia, per le guarnizioni in PVC usate per sigillare i vasetti di vetro contenenti gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento come definiti dal decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 e dal D.P.R. 7 aprile 1999, n.128 il LMS è pari a 30 mg/kg. Conformemente alle specifiche dell'allegato V
88800	009005-25-8	Amido commestibile	
88880	068412-29-3	Amido idrolizzato	
88960	000124-26-5	Stearammide	
89040	000057-11-4	Acido stearico	
89170	13586-84-0	Stearato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/Kg (14) (espresso come cobalto)*
89200	007617-31-4	Acido stearico, sale di rame	LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)
89440		Esteri dell'acido stearico con etilenglicole	LMS(T) = 30 mg/kg (3)
90720	058466-52-9	Stearoilbenzoilmetano	
90800	05793-94-2	Stearoil-2-lactilato di calcio	
90960	000110-15-6	Acido succinico	
91200	000126-13-6	Aceto isobutirrato di saccarosio	
91360	000126-14-7	Ottoacetato di saccarosio	
91840	007704-34-9	Zolfo	
91920	007664-93-9	Acido solforico	
92000	07727-43-7	Solfato di bario	LMS(T) = 1 mg/Kg *(12) (espresso come bario)
92030	010124-44-4	Acido solforico, sale di rame	LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)
92080	014807-96-6	Talco	
92150	01401-55-4	Acidi tannici	In accordo con le specifiche JECFA
92160	000087-69-4	Acido tartarico	
92195		Taurina, sali	
92205	057569-40-1	Acido tereftalico, diesterificato con 2,2' metilenbis(4-metil-6-tert-butilfenolo)	
92320	-	Etere di tetradecil-poliossietilene(3-8)dell'acido glicolico	LMS = 15 mg/Kg*
92350	000112-60-7	Tetraetilenglicole	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
92560	38613-77-3	Difosfonito di tetrakis(2,4-di-terz-butilfenil)-4,4'-bifenililene	LMS = 18 mg/Kg*
92640	000102-60-3	N,N,N'N'-tetrakis (2-idrossipropil)-etilendiammina	
92700	078301-43-6	Polimero di 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epossipropil)-7-ossa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-enicosan-21-one	LMS = 5 mg/kg
92800	00096-69-5	4,4'-Tiobis(6-terz-butil-3-metilfenolo)	LMS = 0,48 mg/Kg*
92880	41484-35-9	Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]di tiodietanolo	LMS = 2,4 mg/Kg*
92930	120218-34-0	Tiodietilenbis(5-metossicarbonil-2,6-dimetil-1,4-diidropiridina-3-carbossilato)	LMS = 6 mg/kg
93120	00123-28-4	Tiodipropionato di didodecile	LMS(T) = 5 mg/Kg (21)*
93280	00693-36-7	Tiodipropionato di diottadecile	LMS(T) = 5 mg/Kg (21)*
93440	013463-67-7	Biossido di titanio	
93520	000059-02-9 010191-41-0	Alfa tocoferolo	
93680	009000-65-1	Gomma adragante	
93720	00108-78-1	2,4,6-Triammino-1,3,5-triazina	LMS = 30 mg/kg
93760	000077-90-7	Tri-n-butil acetil citrato	
93970	-	Triciclodecan dimetanol-bis(esaidroftalato)	LMS =0,05 mg/kg*
94320	000112-27-6	Trietilenglicole	
94400	036443-68-2	Trietilenglicol-bis-3-(3-terz.butil-4-idrossi-5-metilfenil)-propionato	LMS = 9 mg/kg *
94560	00122-20-3	Triisopropanolammina	LMS = 5 mg/Kg *
94960	000077-99-6	1,1,1-trimetilolpropano	LMS = 6 mg/kg
95000	028931-67-1	Copolimero trimetacrilato- metil metacrilato di trimetilolpropano	
95020	6846-50-0	2,2,4-trimetil-1,3-pentandiolo diisobutirrato	LMS = 5 mg/kg. Da utilizzare unicamente per i guanti monouso.
95200	001709-70-2	1,3,5-trimetil-2,4,6-tris(3,5-diterz.butil-4-idrossibenzil)benzene	
95265	227099-60-7	1,3,5-tris(4-benzoilfenil)benzene	LMS = 0,05 mg/kg*
95270	161717-32-4	Fosfito di 2,4,6-tris(terz-butil)fenile 2-butil-2-etil-1,3-propandiolo	LMS = 2 mg/kg (somma di fosfito, fosfato e il prodotto di idrolisi = TTBP)
95280	40601-76-1	1,3,5-Tris(4-terz-butil-3-idrossi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	LMS = 6 mg/Kg*

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
95360	27676-62-6	1,3,5-Tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	LMS = 5 mg/Kg*
95420	745070-61-5	1,3,5-tris(2,2-dimetilpropanamido)-benzene	LMS = 0,05 mg/kg
95600	01843-03-4	1,1,3-Tris(2-metil-4-idrossi-5-terz-butilfenil)butano	LMS = 5 mg/Kg*
95725	110638-71-6	Vermiculite, prodotto di reazione con citrato di litio	LMS(T)= 0,6 mg/kg(8) (espresso come litio)
95855	007732-18-5	Acqua	In accordo con le disposizioni del D.L.vo 2 febbraio 2001, n°31, così come modificato dal D.L.vo 2 febbraio 2002, n°27 concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano
95859		Cere, raffinate, derivate da materie prime di origine petrolifera o da idrocarburi sintetici	
95883		Oli minerali, paraffinici, derivati da idrocarburi di origine petrolifera	In accordo con le specifiche dell'allegato V
95905	013983-17-0	Wollastonite	
95920		Polveri e fibre di legno non trattati	
95935	11138-66-2	Gomma xantorrea	
96190	020427-58-1	Idrossido di zinco	LMS(T) = 25 mg/kg (38) (espresso come zinco)
96240	001314-13-2	Ossido di zinco	LMS(T) = 25 mg/kg (38) (espresso come zinco)
96320	001314-98-3	Solfuro di zinco	LMS(T) = 25 mg/kg (38) (espresso come zinco)
		Acetil-tri-2-etilesil-citrato	LMS = 3 mg/kg
		Acetil-trietil-citrato	
		Acido ftalico	
		Acido solforicinico	
		Ammidi dell'acido oleico, palmitico, stearico, linoleico	Nel caso di guarnizioni in quantità complessiva non superiore al 2%, in altri casi in quantità complessiva non superiore a 0,1 % sulla materia plastica.
		Anidride cromica	Come ancorante per politetrafluoroetilene su utensili da cucina in alluminio o in vetro e purchè il Cromo migrabile non superi il limite di 0,05 ppm
		Bis-2-terz.butil-6-(3-terz.butil-5-metil2-idrossibenzilfenil)tereftalato	Per polietilene, per polipropilene e polistirene in quantità non superiore rispettivamente a 0,015%, 0,10 % e 0,05% sulla materia plastica

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
		Bis-stearo-etilendiammina	Per guarnizioni in quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica; per PVC e per polietilene in quantità non superiore a 0,5 %, in altri casi non superiore a 0,2% sulla materia plastica.
		Butil ftalil butil glicolato	
		Butil stearato	
		Butil tartrato	
		Cera polietilenica ossidata con peso molecolare 9.000-14.000	Per PVC rigido
		Cetilpiridinio cloruro	Per polipropilene ed in quantità non superiore a 0,4% sulla materia plastica
		Cresoli butilati, stirenati, butilstirenati con peso molecolare medio 312	In quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica
		Di-2-etilesile sebacato	
		Di-isobutile-adipato	LMS = 3 mg/kg
		Di isoottile ftalato	In quantità non superiore al 5 % come somma di tutto gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.99 n 538
		Di-n-esile-azelato	Non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D
		Di-stearil-tiodipropionato	In quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica
		3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil-monoetil fosfonato di calcio	Per polietilene in quantità non superiore allo 0,2% e per polipropilene in quantità non superiore allo 0,25%
		Dicetil tiodipropionato	In quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica.
		Dicetil/distearil-ftalato	Per PVC rigido e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D LMS = 1,5 mg/kg. In quantità non superiore al 5 % come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
		Dicicloesile ftalato	In quantità non superiore al 5 % come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538
		Dietile ftalato	In quantità non superiore al 5 % come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538
		1,4-Diidro-2,6-dimetil-3,5.dicarbododecilossi-piridina	Per PVC e suoi copolimeri in quantità non superiore allo 0,3% sulla materia plastica ed esclusivamente per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A e B
		Dimetilcicloesile ftalato	In quantità non superiore al 5 % come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538
		Dimetossietile ftalato	In quantità non superiore al 5 % come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'Art.1 comma 4 del D.M. 17.12.1999, n 538
		Distearil-(4-idrossi-3-metil-5-terz.butil)-benzil-malonato	In quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica
		Distearil-pentaeritritolo-difosfito	Per polietilene, polipropilene e polistirene in quantità non superiore a 0,25% sulla materia plastica. Per PVC rigido in quantità non superiore a 1% sulla materia plastica

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
		Estere dell'acido beta-ammino crotonico con 2,2'-idrossi-dietilensolfuro	Per PVC rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in PVC, esenti da plastificanti, ed in quantità non superiore al 2% in totale sulla materia plastica.
		Estere dell'acido montanico con etandiolo e 1,3 butandiolo	Purchè l'oggetto finito non ceda glicole etilenico
		Estere di glicole dietilenico con acido stearico	Per alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione
		Estere dimetilico dell'acido succinico policondensato con 2-(4-idrossi-2,2,6,6-tetrametil 1 piperidil)-etanolo	Per polietilene e polipropilene,in quantità massima non superiore, rispettivamente 0,3 % ed a 0,5%
		Estere glicolico dell'acido 3,3-bis-(4-idrossi-3'-terz.butilfenil)butirrico	Per polietilene: in quantità non superiore allo 0,5% sulla materia plastica per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A, B, C e per alimenti per i quali non sono previste prove di cessione; in quantità non superiore allo 0,2 % per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A,B,D non soggetti a sterilizzazione. Per polipropilene: in quantità non superiore allo 0,5 % sulla materia plastica per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A,B e C e per alimenti per i quali non sono previste prove di cessione, e per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A,B,D non soggetti a sterilizzazione. Per polipropilene: in quantità non superiore allo 0,3 % per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A,B,D in qualsiasi condizione di temperatura. Per polistirene. In quantità non superiore a 0,2 % sulla materia plastica. Inoltre la sostanza non deve essere ceduta in quantità superiore ad 1 mg/kg
		Esteri dell'acido beta ammino-crotonico con 1,4-butilenglicole e con alcoli della serie grassa da C_{16} a C_{18}	Per PVC rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in PVC esenti d plastificanti in quantità non superiore al 3 %.
		Esteri della glicerina con gli acidi beenico e arachico	
		Esteri della glicerina con gli acidi caprilico e n-decanoico	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
		Esteri della glicerina con acido montanico	
		Esteri di acidi alifatici saturi C_6-C_{22} con alcoli alifatici saturi monoidrossilici C_2-C_{20}, incluso alcool oleico	In quantità non superiore a 1,5 % sulla materia plastica
		Esteri di acidi grassi con poliglicerolo	Per film estensibili di PVC (limitatamente agli alimenti per i quali è prevista la prova con simulanti A e B) e di poliolefine destinati al contatto con alimenti (con esclusione degli alimenti per i quali è prevista la prova con il simulante C)
		Esteri di sorbitolo con acido erucico, laurico, linoleico, miristico, oleico, pelargonico, palmitico, ricinoleico, stearico, 12-idrossistearico	
		Etil-ftalil-etilglicolato	
		2-etilesile difenilfosfato	
		Farina di guar	
		Fenile salicilato	
		Glicol propilenico	
		Glicoli polipropilenici	
		2-idrossi-4-n-ortossibenzofenone	Per polietilene e polipropilene, in quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica e con esclusione dall'impiego per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D o contenenti oltre il 20% di alcool etilico
		Iso-ottile-epossi-stearato	
		1,1,3-(2-metil-4-idrossi-5-terz.butilfenil)butano	In quantità non superiore a 0,2 % sulla materia plastica
		4,4'-Metilen-bis-(2,6-diterz.butilfenolo)	In quantità non superiore alla 0,5 % sulla materia plastica
		2,2'-Metilen-bis-(4,6-di-terz.butilfenile)fosfato sodico	Limitatamente alla produzione di polipropilene. Limite di migrazione specifica: 5 mg/kg
		Metilidrossietilcellulosa	
		Miscela di dimetilstagno-S,S'-bis(isoottilmecarptoacetato) e mono metilstagno – S,S',S"-tris (isoottilmecarptoacetato)	Da impiegare nel PVC e nei copolimeri di PVC rigidi esenti da plastificanti. LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno)
		Mono laurato di trietanolammina	Come antistatico per poliolefine in quantità non superiore a 0,3 % sulla materia plastica
		Monometilammina e dimetilcarbonato	Per polimetacrilato modificato. Limite di migrazione specifica 50 ppb, per ciascuna delle due sostanze

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
		Montanato di calcio	
		Oli siliconici	
		Oli vegetali di cotone	
		Oli vegetali di lino	
		Oli di lino epossidato secondo buona tecnica industriale	Per PVC e PVDC,(il numero di iodio dell'olio di lino epossidato deve essere inferiore a 6 ed il contenuto in ossigeno ossiranico deve essere inferiore al 10 %)
		Olio di ricino e suoi prodotti di disidratazione, idrogenazione e/o condensazione con acidi adipico, sebacico e ftalico	
		Orto-difenilglicidiletere	Per film di copolimeri cloruro di vinile – cloruro di vinilidene, in quantità non superiore a 0,3 % sulla materia plastica
		2-n-ottiltio-4,6-di-(4'-idrossi-3'5'-di-terz.butil)-fenossi-1,3,5-triazina	
		Palmitoil-benzoil-metano	Per PVC rigido e suoi copolimeri in quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica
		Paraffina	Conforme ai requisiti di purezza indicati in Allegato III, Sezione 4, Punto 1 del DM 21/3/73.
		Paraffina clorurata	
		Polietilene adipato	
		Polietilenglicol monostearato	Purchè il prodotto finito non ceda glicoli mono e dietilenico
		Polietilenimmina	Per polipropilene come agente ancorante; in quantità non superiore a 0,05 μg/dm^2 purchè il prodotto finito non ceda etilenimmina
		Polimeri derivati dalla esterificazione dell'acido azelaico con alcoli n-esilico e 2 etilesilico	

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
		Polimeri derivanti dalla esterificazione di uno o più acidi organici mono o poli carbossilici sottoelencati con uno o più alcooli polibasici pure sottoelencati: acidi: acetico acrilico adipico beenico caprilico crotonico ftalico e isomeri fumarico grassi di cocco grassi di tallolio itaconico maleico miristico palmitico sebacico stearico alcoli: beenico bisfenolo 1,3-butilglicol isodecilalcool n-decilalcool glicerina glicoli mono,di-e polietilenico (purchè il prodotto finito non ceda glicoli mono e dietilenico). glicoli mono, di-e polipropilenico glicol trietilenico n-ottil alcool pentaeritrite sorbitolo	Purchè il prodotto non ceda monomeri o composti a basso peso molecolare
		Polipropilene adipato	
		Polivinile etiletere	Viscosità 0,5-0,8 cP all'1 % in benzene a 20 °C
		Potassio caprinato	
		Potassio capronato	
		Prodotti di condensazione del poliossietilene-3-con alcoli grassi da C_{10} a C_{18}	Per film poliolefinici in quantità non superiore a 1% sulla materia plastica
		Prodotti di condensazione del sorbitolo e/o ossido di etilene	Purchè l'oggetto finito non ceda glicol etilenico

N°PM/ REF	N.CAS	NOME	RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE
		Prodotto di condensazione dell'alcool n-dodecilico con ossido di etilene	Come agente antistatico per resine poliolefiniche in quanità non superiore a 0,1 % sulla materia plastica
		Propilen glicole alginato	
		Sale potassico dell'acido maleico semiesterificato con l'alcool cetilico	
		Sodio alchil (C_{10}-C_{18}) solfonato	Come agente antistatico nel PVC e nel polistirolo in quantità non superiore rispettivamente a 1,5 % e 2,5 % sulla materia plastica. Come agente emulsionante nel PVC e suoi copolimeri e nel polistirolo in quantità superiore, rispettivamente al 2 e 5 % sulla materia plastica
		Sodio diottile solfosuccinato	Per polietilene in quantità non superiore all'1 % ed esclusivamente in contatto con alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A e D e per alimenti per i quali non sono previste prove di cessione.
		Sodio dodecilbenzensolfonato	Nel caso di guarnizioni e mastici in quantità non superiore a 2 % sulla materia plastica. In altri casi con le condizioni previste dall'articolo 10 del D.M. 21 marzo 1973, così come sostituito dall'articolo 4 del D.M. 26 aprile 1993, n°220
		Sodio solforicinato	
		Sorbitano sesquioleato	
		Stearati, palmitati, ricinoleati, eptanoati, ottoati di calcio, litio, manganese, alluminio, zinco, sodio, potassio, magnesio	
		Stearil-(3,5-dimetil-4-idrossi-benzil)tioglicolato	In quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica
		Terpolimeri di etilene, acetato di vinile ed ossido di carbonio	Per PVC
		Tio-di-etilen-bis-(5-metossicarbonil-2,6-dimetil-1,4-diidropiridin-3-carbossilato)	Per PVC per contatto a temperatura ambiente. LMS= 5 mg/kg
		Triacetina	
		Tributil-citrato	
		1,1,3-tris-(2-metil-4-di-tridecilfosfito-5-terz.butil-fenil)-butano addizionato di difenilfosfito	Per polietilene e polipropilene in quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica
		Urea	
		Vetro fibre	
		Zinco carbonato	
		Zinco resinato	

***Nel caso in cui la verifica di conformità viene effettuata con il simulante D o nei mezzi di prova sostitutivi di cui al decreto ministeriale 26 aprile 1993, n.220 e successive modificazioni i LMS si applicano a partire dal 1° maggio 2008.**

ALLEGATO II
(articolo 5, comma 1, lettera a)

N. rif	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
15267	000080-08-0	4,4’ diaminodifenil-sulfone	LMS = 5 mg/kg
21970	000923-02-4	N-metilolmetacrilammide	LMS = 0,05 mg/kg
24886	046728-75-0	Acido 5-solfoisoftalico, sale monolitico	LMS = 5 mg/kg e per il litio LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)

ALLEGATO III
(articolo 5, comma 1, lettera b)

N. rif	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
12786	000919-30-2	3-ammino-propiltrietossisilano	Il contenuto residuo estraibile di 3 amminopropiltrietossisilano deve essere inferiore a 3 mg/kg di filler nel caso di utilizzo per il trattamento di superficie reattiva dei filler inorganici; LMS = 0,05 mg/kg nel caso di utilizzo per il trattamento della superficie dei materiali e degli oggetti
16450	000646-06-0	1,3-diossolano	LMS = 5 mg/kg
25900	000110-88-3	Triossano	LMS = 5 mg/kg

ALLEGATO IV
(articolo 5, comma 1, lettera d)

Punto 2 *bis*. Correzione della migrazione specifica nei prodotti alimentari aventi un tenore di grassi superiore al 20 % mediante il coefficiente di riduzione per i grassi (fat reduction factor, FRF).

Il "coefficiente di riduzione per i grassi (FRF)" è un coefficiente compreso tra 1 e 5, per il quale si divide il valore misurato della migrazione di sostanze lipofile in un alimento grasso o nel simulante D o nei suoi succedanei prima di effettuare il raffronto con i limiti di migrazione specifica.

Norme generali
Le sostanze considerate "lipofile" ai fini dell'applicazione dell'FRF sono elencate al punto 6 del presente allegato. La migrazione specifica delle sostanze lipofile espressa in mg/kg (M) deve essere corretta mediante l'FRF compreso tra 1 e 5 (M_{FRF}). Si applicano le equazioni di seguito elencate prima di eseguire il raffronto con il limite di legge:

$M_{FRF} = M/FRF$

e

FRF = (g di grassi nell'alimento/kg di alimento)/200 = (% grassi × 5)/100

La correzione mediante l'FRF non si applica nei seguenti casi:

a) quando il materiale o l'oggetto è a contatto o è destinato a venire a contatto con prodotti alimentari aventi un tenore di grassi inferiore al 20 %;
b) quando il materiale o l'oggetto è a contatto o è destinato a venire a contatto con alimenti per lattanti e bambini**, disciplinati dal decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 e dal D. P. R 7 aprile 1999, n. 128**
c) alle sostanze comprese negli elenchi comunitari di cui agli allegati **II e III** con una restrizione nella colonna 4, LMS = NR, né alle sostanze non comprese negli elenchi utilizzate dietro una barriera funzionale di materia plastica e aventi un limite di migrazione di 0,01 mg/kg;
d) ai materiali e agli oggetti per i quali non sia possibile stimare, in ragione ad esempio della loro forma o impiego, il rapporto tra la loro superficie e la quantità del prodotto alimentare a contatto con essi, e per i quali la migrazione sia calcolata utilizzando il fattore di conversione convenzionale area della superficie/-volume di 6 dm^2/kg.

A determinate condizioni la correzione mediante l'FRF si applica al seguente caso: nel caso dei contenitori e altri oggetti che possono essere riempiti di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l e nel caso di fogli e pellicole a contatto con prodotti alimentari aventi un tenore di grassi superiore al 20 %, la migrazione è calcolata come concentrazione nel prodotto o simulante alimentare (mg/kg) e corretta mediante l'FRF oppure viene ricalcolata come mg/dm^2 senza applicare l'FRF. Se uno di questi due valori è inferiore all'LMS, il materiale o l'oggetto è ritenuto conforme.
L'applicazione dell'FRF non deve determinare una migrazione specifica superiore al limite di migrazione globale.

Punto 2 *ter*. Correzione della migrazione specifica nel simulante D

La migrazione specifica delle sostanze lipofile nel simulante D e nei suoi succedanei è corretta mediante i seguenti coefficienti:

a) il coefficiente di riduzione di cui al punto 3 dell'articolo 5 del presente regolamento, di seguito «DRF» (simulant D reduction factor, coefficiente di riduzione per il simulante D).
Il DRF non può essere applicato quando la migrazione specifica nel simulante D è superiore all'80 % del tenore della sostanza nel materiale o nell'oggetto finito (ad esempio pellicole sottili). Sono necessarie prove scientifiche o sperimentali (ad esempio sperimentazioni con i prodotti alimentari più problematici) per determinare se il DRF sia applicabile. Il DRF non può essere applicato neppure alle sostanze comprese negli elenchi comunitari con una restrizione nella colonna 4, LMS = NR, né alle sostanze, non comprese negli elenchi, utilizzate dietro una barriera funzionale di materia plastica e aventi un limite di migrazione di 0,01 mg/kg;

b) l'FRF è applicabile alla migrazione nei simulanti, purché sia noto il contenuto di grassi del prodotto alimentare da confezionare e siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 2 bis;

c) il coefficiente di riduzione totale (total reduction factor, TRF) è il fattore con un valore massimo pari a 5 per il quale si deve dividere il valore misurato della migrazione specifica nel simulante D o nei suoi succedanei prima di eseguire il raffronto con il limite di legge. Tale coefficiente è ottenuto moltiplicando il DRF per l'FRF, laddove siano applicabili entrambi i fattori.

Punto 5 *bis*. Capsule, coperchi, guarnizioni, tappi e altri analoghi dispositivi di chiusura

a) Le prove su questi oggetti, se la loro destinazione d'uso è nota, devono essere effettuate applicando tali dispositivi di chiusura ai contenitori cui sono destinati in condizioni corrispondenti al loro uso normale o prevedibile. Si presume che tali oggetti siano a contatto con un quantitativo del prodotto alimentare contenuto nel recipiente. I risultati devono essere espressi in mg/kg o mg/dm^2 conformemente alle disposizioni di cui all'articolo **9-bis** tenendo conto dell'intera superficie di contatto del dispositivo di chiusura e del contenitore.

b) Questi oggetti, se la loro destinazione d'uso non è nota, devono essere sottoposti a una distinta prova e il risultato deve essere espresso in mg/oggetto. Il valore ottenuto va, se del caso, aggiunto al quantitativo migrato dal contenitore con cui è destinato a essere utilizzato.

Punto 6. Elenco delle sostanze lipofile cui si applica l'FRF

N. rif.	N. CAS	Denominazione
31520	061167-58-6	Acrilato di 2-terz-butil-6-(3-terz-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile
31530	123968-25-2	Acrilato di 2,4-di-terz-pentil-6-[1-(3,5-di-terz-pentil-2-idrossifeni)etil]fenile
31920	000103-23-1	Adipato di bis(2-etilesile)
38240	000119-61-9	Benzofenone
38515	001533-45-5	4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene
38560	007128-64-5	2,5-bis(5-terz-butil-2-benzossazolil)tiofene
38700	063397-60-4	Bis(isoottile tioglicolato) di bis(2-carbobutossietil)stagno
38800	032687-78-8	N,N′ -bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionil]idrazide
38810	080693-00-1	Difosfito di bis(2,6-di-terz-butil-4-metilfenil)pentaeritrite
38820	026741-53-7	Bis(2,4-di-terz-butilfenil)pentaeritritol difosfito
38840	154862-43-8	Bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol-difosfito
39060	035958-30-6	1,1-bis(2-idrossi-3,5-di-terz-butilfenil)etano
39925	129228-21-3	3,3-bis(metossimetil)-2,5-dimetilesano
40000	000991-84-4	2,4-bis(ottiltio)-6-(4-idrossi-3,5-di-terz-butilanilino)-1,3,5-triazina
40020	110553-27-0	2,4-bis(ottiltiometil)-6-metilfenolo
40800	013003-12-8	4,4'-butiliden-bis(6-terz-butil-3-metilfenil-ditridecile fosfito)
42000	063438-80-2	Tris(isoottile tioglicolato) di (2-carbobutossietil)stagno
45450	068610-51-5	Copolimero di p-cresolo, diciclopentadiene e isobutilene
45705	166412-78-8	Acido 1,2-cicloesildicarbossilico, diisononil estere
46720	004130-42-1	2,6-di-terz-butil-4-etilfenolo

N. rif.	N. CAS	Denominazione
47540	027458-90-8	Disolfuro di di-terz-dodecile
47600	084030-61-5	Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno
48800	000097-23-4	2,2′ -diidrossi-5,5′ -diclorodifenilmetano
48880	000131-53-3	2,2′ -diidrossi-4-metossibenzofenone
49485	134701-20-5	2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil)fenolo
49840	002500-88-1	Disolfuro di diottadecile
51680	000102-08-9	N,N′ -difeniltiourea
52320	052047-59-3	2-(4-dodecilfenil)indolo
53200	023949-66-8	2-etossi-2′ -etilossanilide
54300	118337-09-0	2,2′ -etilidenbis(4,6-di-terz-butilfenil)fluorofosfonito
59120	023128-74-7	1,6-esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionammide]
59200	035074-77-2	1,6-esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]
60320	070321-86-7	2-[2-idrossi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazolo
60400	003896-11-5	2-(2′ -idrossi-3′ -terz-butil-5′ -metilfenil)-5-clorobenzotriazolo
61280	003293-97-8	2-idrossi-4-n-esilossibenzofenone
61360	000131-57-7	2-idrossi-4-metossibenzofenone
61600	001843-05-6	2-idrossi-4-n-ottilossibenzofenone
66360	085209-91-2	2′ ,2′ -metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil)sodio fosfato
66400	000088-24-4	2,2′ -metilenbis(4-etil-6-terz-butilfenolo)
66480	000119-47-1	2,2′ -metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)
66560	004066-02-8	2,2′ -metilenbis(4-metil-6-cicloesilfenolo)
66580	000077-62-3	2,2′ -metilenbis[4-metil-6-(1-metil-cicloesil)fenolo]
68145	080410-33-9	2,2′ 2″ -nitrilo [trietil tris(3,3′ ,5,5′ -tetra-terz-butil-1,1′ -bifenil-2,2′ -diil)fosfito]
68320	002082-79-3	3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile
68400	010094-45-8	Ottadecilerucammide
69840	016260-09-6	Oleilpalmitammide
71670	178671-58-4	Tetrakis(2-ciano-3,3-difenilacrilato) di pentaeritrite
72081/10	–	Resine idrocarburiche (idrogenate) derivate dal petrolio
72160	000948-65-2	2-fenilindolo
72800	001241-94-7	Fosfato di difenile 2-etilesile
73160	–	Fosfati di mono- e di-n-alchile (C_{16} e C_{18})
74010	145650-60-8	Fosfito di bis(2,4-di-terz-butil-6-metilfenile)etile

N. rif.	N. CAS	Denominazione
74400	–	Fosfito di tris(nonil- e/o dinonilfenile)
76866	–	Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3- e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, anche terminati con acido acetico o acidi grassi C_{12}-C_{18} o n-ottanolo e/o n-decanolo
77440	–	Diricinoleato di polietilenglicole
78320	009004-97-1	Monoricinoleato di polietilenglicole
81200	071878-19-8	Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)ammino]-1,3,5-triazin-2,4-diil]-[(2,2,6,6- tetrametil-4-piperidil)imino]-esametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]
83599	068442-12-6	Prodotti di reazione dell'oleato di 2-mercaptoetile con diclorodimetilstagno, solfuro di sodio e triclorometilstagno
83700	000141-22-0	Acido ricinoleico
84800	000087-18-3	Salicilato di 4-terz-butilfenile
92320	–	Etere di tetradecil-poliossietilene(EO=3-8) dell'acido glicolico
92560	038613-77-3	Difosfonito di tetrakis(2,4-di-terz-butilfenil)-4,4′ -bifenililene
92700	078301-43-6	Polimero di 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epossipropil)-7-ossa- 3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-enicosan-21-one
92800	000096-69-5	4,4′ -tiobis(6-terz-butil-3-metilfenolo)
92880	041484-35-9	Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato] di tiodietanolo
93120	000123-28-4	Tiodipropionato di didodecile
93280	000693-36-7	Tiodipropionato di diottadecile
95270	161717-32-4	Fosfito di 2,4,6-tris(terz-butil)fenile 2-butil-2-etil-1,3-propandiolo
95280	040601-76-1	1,3,5-tris(4-terz-butil-3-idrossi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
95360	027676-62-6	1,3,5-tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
95600	001843-03-4	1,1,3-tris(2-metil-4-idrossi-5-terz-butilfenil)butano

ALLEGATO V
(articolo 6, comma 1, lettera a)

Parte A: **Specifiche generali**

I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono rilasciare amine aromatiche primarie in quantità rilevabile (LR = 0,01 mg/kg di prodotto o simulante alimentare). Questa restrizione non si applica, tuttavia, alla migrazione delle amine aromatiche primarie che figurano nell'elenco dei monomeri ed altre sostanze di partenza e degli additivi di cui all'allegato **I** del presente regolamento.

PARTE B: Altre specifiche

N. rif.	ALTRE SPECIFICHE
11530	ACRILATO DI 2-IDROSSIPROPILE Può contenere fino al 25% (m/m) di acrilato di 2-idrossipropile (N.CAS 002918-23-2)
16690	DIVINILBENZENE Può contenere fino al 45% (m/m) di etilvinilbenzene
18888	COPOLIMERO FRA ACIDO 3-IDROSSIBUTANOICO E ACIDO 3-IDROSSI-PENTANOICO Definizione: Questi copolimeri vengono prodotti mediante fermentazione controllata di *Alcaligenes eutrophus* utilizzando miscela di glucosio e acido propanoico come fonti di carbonio. L'organismo utilizzato non è un prodotto dell'ingegneria genetica e deriva da un unico organismo naturale inalterato di *Alcaligenes eutrophus* del ceppo H16 NCIMB 10442. Alcuni campioni di base dell'organismo vengono conservati in ampolle come liofilizzato. Con il campione di base si prepara il campione di lavoro che viene conservato nell'azoto liquido e utilizzato per preparare gli inoculi destinati al fermentatore. I campioni del fermentatore vengono esaminati quotidianamente sia al microscopio, sia con analisi volte ad individuare qualsiasi eventuale cambiamento morfologico della colonia coltivata su agar diversi a differenti temperature. I copolimeri vengono isolati dai batteri sottoposti a trattamento termico tramite digestione controllata della altre componenti cellulari, lavaggio e asciugamento. Solitamente vengono presentati sotto forma di granuli ottenuti per fusione, contenenti additivi quali agenti nucleanti, plastificanti, agenti di carica, stabilizzanti e pigmenti conformi alle specifiche generali e individuali. Denominazione chimica: Poli(3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato) Numero CAS: 080181-31-3 Formula strutturale: $(-O-CH(CH_3)-CH_2-C(=O)-)m - (O-CH(CH_2CH_3)-CH_2-C(=O)-)n$ dove n/(m+n) > 0 e < 0,25 Peso molecolare medio: Non inferiore a 150 000 dalton (misurati con cromatografia di gel permeazione)

N. rif.	ALTRE SPECIFICHE
	Saggio — Non meno del 98 % di poli (3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato) analizzato dopo idrolisi come miscela degli acidi 3-D-idrossibutanoico e 3-D-idrossipentanoico. Descrizione — Polvere da bianca a biancastra dopo isolamento. Caratteristiche Prove di identificazione: Solubilità — Solubili in idrocarburi clorurati come il cloroformio o il cloruro di metilene, ma praticamente insolubili in etanolo, alcani alifatici e acqua. Restrizioni — QMA per l'acido crotonico = 0,05 mg/6 dm^2 Purezza — Prima della granulazione il copolimero grezzo in polvere deve contenere: -Azoto — Non oltre 2 500 mg/kg di materia plastica -Zinco — Non oltre 100 mg/kg di materia plastica -Rame — Non oltre 5 mg/kg di materia plastica -Piombo — Non oltre 5 mg/kg di materia plastica -Arsenico — Non oltre 1 mg/kg di materia plastica -Cromo — Non oltre 1 mg/kg di materia plastica
23547	POLIDIMETILSILOSSANO (pm >6 800) Viscosità minima $100x10^{-6}$ m^2/s (=100 centistoke) a 25°C
24903	Sciroppi idrogenati da amido idrolizzato In conformità con i criteri di purezza dello sciroppo di maltitolo E 965 (ii) di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n.209 e successive modifiche
25385	TRIALLILAMMINA 40 mg/kg di idrogel con un rapporto di 1 kg di prodotto alimentare per un massimo di 1,5 grammi di idrogel. Da utilizzare solo in idrogel non destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti.
38320	4-(2-BENZOSSAZOLIL)-4'-(5-METIL-2-BENZOSSAZOLIL)STILBENE Non oltre 0,05 %p/p (quantità di sostanza utilizzata/quantità di formulazione)
42080	Nero di carbone *Specifiche*: − sostanze estraibili con il toluene: massimo 0,1 %, determinato secondo il metodo ISO 6209 − assorbimento UV dell'estratto cicloesanico a 386 nm: <0,02 AU per cella di 1 cm o < 0,1 AU per una cella di 5 cm, determinato secondo un metodo di analisi generalmente riconosciuto − tenore di benzo(a)pirene: massimo 0,25 mg/kg di nero di carbone − livello massimo di impiego del nero di carbone nel polimero: 2,5 % p/p
43480	Carbone attivo Da usare solo nel PET (max.: 10 mg/kg di polimero). Stessi requisiti di purezza del

N. rif.	ALTRE SPECIFICHE
	carbone vegetale (E 153) di cui al decreto del Ministro della sanità 27 novembre 1996, n.684 modificato da ultimo dal decreto del Ministro della salute 8 luglio 2005 (G.U.R.I. n.229 del 1° ottobre 2005), ad eccezione del tenore di ceneri che può essere fino al 10 % (p/p)
43680	CLORODIFLUOROMETANO Contenuto di clorofluorometano inferiore a 1 mg/kg della sostanza
47210 64990	Polimero dell'acido dibutiltiostannoico Unità molecolare = ($C_8 H_{18} S_3 Sn_2$)n (n =1,5-2) Copolimero stirene e anidride maleica, sale di sodio Frazione PM < 1 000 inferiore allo 0,05 % (p/p)
67155	Miscela di 4-(2-benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene, 4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene e 4,4'-bis(5-methyl-2-benzossazolil)stilbene Miscela ottenuta dal processo di produzione nella proporzione di (58-62 %):(23-27 %): (13-17 %)
72081/10	Resine idrocarburiche (idrogenate) derivate dal petrolio *Specifiche*: le resine idrocarburiche idrogenate derivate dal petrolio prodotte mediante polimerizzazione catalitica o termica di dieni e olefine alifatici, aliciclici e/o arilalcheni monobenzenici da distillati di petrolio crackizzato con un intervallo di ebollizione non superiore a 220 °C, nonché i monomeri puri presenti in questi flussi della distillazione, con successiva distillazione, idrogenazione e ulteriore trasformazione. *Proprietà*: viscosità: > 3 Pa s a 120 °C; temperatura di rammollimento: > 95 °C determinata secondo metodo ASTM E 28-67; numero di bromo: < 40 (ASTM D1159); colore di una soluzione al 50 % di toluene < 11 nella scala Gardner; monomero aromatico residuo ≤ 50 ppm.
76721	POLIDIMETILSILOSSANO (pm >6 800) Viscosità minima 100x10^{-6} m^2/s (=100 centistoke) a 25°C
76815	Poliestere dell'acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C_{12}-C_{22}, pari, lineari Frazione PM < 1 000 inferiore al 5 % (p/p)
76845	Poliestere di Caprolattone con 1,4-butanediolo Frazione PM < 1 000 inferiore al 0,05 % (p/p)
77895	ETERE MONOALCHILICO (C_{16} - C_{18}) DI POLIETILENGLICOLE (OE = 2-6) La composizione di questa miscela è la seguente: - etere monoalchilico (C_{16} - C_{18}) di polietilenglicole (OE = 2-6) (circa 28 %) - alcoli grassi (C_{16} - C_{18}) (circa 48 %) - etere monoalchilico (C_{16} - C_{18}) di polietilenglicole (circa 24 %)
	Fosfato tridecilico d'etere di polietileneglicole

N. rif.	ALTRE SPECIFICHE
79600	Fosfato tridecilico d'etere di polietileneglicole (EO < 11) (estere di mono- e dialchile) con tenore massimo polietileneglicole (EO < 11) trideciletere pari al 10 %
81500	Polivinilpirrolidone La sostanza deve soddisfare i requisiti di purezza di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1997, n.356
83595	PRODOTTO DI REAZIONE DEL FOSFONITO DI DI-TERZ-BUTILE CON DIFENILE, OTTENUTO DA CONDENSAZIONE DI 2,4-DI-TERZ-BUTILFENOLO CON IL PRODOTTO DI REAZIONE DI FRIEDEL CRAFT DI TRICLORURO DI FOSFORO CON DIFENILE **Composizione:** - 4,4'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] - (N. CAS 38613-77-3) [36-46 %p/p[10]] - 4,3'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] - (N. CAS 118421-00-4) (17-23 %p/p[10]) - 3,3'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] - (N. CAS 118421-01-5) (1-5 %p/p[10]) - 4-Bifenilen-0,0-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N.CAS 91362-37-7) (11-19 %p/p[10]) - Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (N. CAS 31570-04-4) (9-18 %p/p[10]) - 4,4'-Bifenilen-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonato-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito (N. CAS 112949-97-0) (<5 %p/p) **Altre specifiche** - Contenuto in fosforo compreso tra minimo 5,4 %e massimo 5,9 % - Valore acido: massimo 10 mg KOH per grammo - Intervallo di fusione: 85-110 °C
88640	OLIO DI SOIA, EPOSSIDATO Ossirano <8 %, numero di iodio <6
95859	CERE RAFFINATE DERIVATE DA MATERIE PRIME DI ORIGINE PETROLIFERA O DA IDROCARBURI SINTETICI Il prodotto dovrebbe avere le seguenti specifiche: -Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5 % (p/p) -Viscosità non inferiore a 11 x 10^{-6} m^2/s (=11 centistoke) a 100°C -Peso molecolare medio non inferiore a 500
95883	OLI MINERALI BIANCHI, PARAFFINICI, DERIVATI DA IDROCARBURI DI ORIGINE PETROLIFERA Il prodotto dovrebbe avere le seguenti specifiche: -Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5 % (p/p) -Viscosità non inferiore a 8,5 x 10^{-6} m^2/s (=8,5 centistoke) a 100°C -Peso molecolare medio non inferiore a 480

[10] Quantità di sostanza impiegata/quantità di formulazione.

ALLEGATO VI
(articolo 7, comma 1, lettera b)

NOTE RELATIVE ALLA COLONNA "RESTRIZIONI E SPECIFICHE"

(1) Attenzione: sussiste il rischio di superamento dell'LMS nei simulanti delle sostanze grasse.

(2) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 10060 e 23920, non deve superare la restrizione indicata.

(3) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 15760, 16990, 47680, 53650 e 89440, non deve superare la restrizione indicata.

(4) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 19540, 19960 e 64800 non deve superare la restrizione indicata.

(5) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 14200, 14230 e 41840, non deve superare la restrizione indicata.

(6) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 66560 e 66580, non deve superare la restrizione indicata.

(7) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 e 92030, non deve superare la restrizione indicata.

(8) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze, indicate come nn. rif. 24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata;

(9) Attenzione: sussiste il rischio di migrazione della sostanza con conseguente deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell'alimento a contatto con il materiale, tale da rendere il prodotto finito non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

(10) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 e 73120, non deve superare la restrizione indicata.

(11) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 45200, 64320, 81680 e 86800, non deve superare la restrizione indicata.

(12) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 36720, 36800, 36840 e 92000, non deve superare la restrizione indicata..

(13) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 39090 e 39120, non deve superare la restrizione indicata.

(14) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 44960, 68078, 69160, 82020 e 89170, non deve superare la restrizione indicata.

(15) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 e 61600, non deve superare la restrizione indicata.

(16) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 49595, 49600, 67515, 67520 e 83599 non deve superare la restrizione indicata.

(17) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 e 51120, non deve superare la restrizione indicata.

(18) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 67600, 67680 e 67760, non deve superare la restrizione indicata..

(19) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 60400, 60480 e 61440, non deve superare la restrizione indicata.

(20) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 66400 e 66480, non deve superare la restrizione indicata..

(21) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 93120 e 93280, non deve superare la restrizione indicata.

(22) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 17260, 18670, 54880 e 59280 non deve superare la restrizione indicata.

(23) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 13620, 36840, 40320 e 87040 non deve superare la restrizione indicata.

(24) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N.PM/REF 13720 e 40580 non deve superare la restrizione indicata.

(25) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 16650 e 51570 non deve superare la restrizione indicata.

(26) QM(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come N PM/REF 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270 non deve superare la restrizione indicata.

(27) QMA(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come N PM/REF 10599/90A, 10599/91, 10599/92A e 10599/93 non deve superare la restrizione indicata.

(28) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 13480 e 39680 non deve superare la restrizione indicata.

(29) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 22775 e 69920 non deve superare la restrizione indicata.

(30) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 86480, 86960 e 87120 non deve superare la restrizione indicata.

(31) Le prove di conformità in presenza di contatto con i grassi vanno effettuate utilizzando simulanti delle sostanze grasse sature come simulante D

(32) Le prove di conformità in presenza di contatto con i grassi vanno effettuate utilizzando isoottano come sostituto del simulante D (instabile)

(33) QMA(T) significa in questo caso specifico che la somma la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come N PM/REF 14800 e 45600 non deve superare la restrizione indicata.

(34) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 55200, 55280 e 55360 non deve superare la restrizione indicata.

(35) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 25540 e 25550 non deve superare la restrizione indicata.

(36) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 e 31500 non deve superare la restrizione indicata.

(37) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 e 21460 non deve superare la restrizione indicata.

(38) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 81515, 96190, 96240 e 96320 nonché dei sali (compresi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati non deve superare la restrizione indicata. La stessa restrizione dello zinco si applica a sostanze il cui nome contiene i termini "… acido/i, sali," che compaiono negli elenchi, se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i.

(39) Il limite di migrazione potrebbe essere superato a temperatura molto elevata.

(40) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 38940 e 40020 non deve superare la restrizione indicata.

(41) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze, indicate come nn. rif. 47600 e 67360, non deve superare la restrizione indicata.

(42) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze, indicate come nn. rif. 75100 e 75105, non deve superare la restrizione indicata.

ALLEGATO VII
(articolo 3, comma 3)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La dichiarazione scritta di cui all'articolo 3 deve contenere le seguenti informazioni:

1) l'identità e l'indirizzo dell'operatore di settore che produce o importa i materiali o gli oggetti di materia plastica, o le sostanze destinate alla loro fabbricazione;

2) l'identità dei materiali, degli oggetti o delle sostanze destinate alla loro fabbricazione;

3) la data della dichiarazione;

4) la conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva e al regolamento (CE) n. 1935/2004;

5) informazioni adeguate circa le sostanze impiegate per le quali la presente direttiva stabilisce restrizioni e/o specifiche, in modo da consentire agli operatori di settore a valle di rispettare tali restrizioni;

6) per le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, informazioni adeguate, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici, sui livelli di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza a norma dei decreti del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, D.M. **27 novembre 1996, n. 684 e D.M. 4 agosto 1997, n.356**, onde consentire a chi utilizza tali materiali od oggetti di rispettare le disposizioni comunitarie pertinenti o, in loro assenza, le disposizioni nazionali sui prodotti alimentari;

7) le specifiche relative all'impiego del materiale o dell'oggetto, come:

i) il tipo o i tipi di alimenti con cui sono destinati a venire a contatto;

ii) i tempi e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare;

iii) il rapporto tra la superficie a contatto con il prodotto alimentare e il volume, utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell'oggetto;

8) nel caso di impiego di una barriera funzionale di materia plastica in una materia plastica multistrato, la conferma che il materiale o l'oggetto soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 9 **bis, commi 6 e 7 ed articolo 9-bis, comma 6 del decreto 21 marzo 1973.**

La dichiarazione scritta deve consentire un'identificazione agevole dei materiali, degli oggetti o delle sostanze per cui viene rilasciata; deve inoltre essere rinnovata quando cambiamenti significativi a livello della fabbricazione determinino variazioni della migrazione o quando si sia in presenza di nuovi dati scientifici.

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La direttiva 2007/19/CE della Commissione del 30 marzo 2007, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è stata pubblicata nella GUUE serie L n. 91 del 31 marzo 2007 ed è stata oggetto di rettifica pubblicata nella GUUE serie L n. 97 del 12 aprile 2007.

— Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

— Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE) è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1993.

— Il decreto del Ministro della sanità 15 giugno 2000 n. 210 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000.

— Il decreto ministeriale 4 maggio 2006 n. 227 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006.

— Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

Nota all'articolo 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto 21 marzo 1973, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 9. — "1. Le disposizioni di cui al presente Capo I si applicano ai seguenti materiali e oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a essere messi a contatto con i prodotti alimentari o sono già a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione (di seguito 'materiali e oggetti di materia plastica'):

a) ai materiali e agli oggetti, nonché alle parti di essi, costituiti esclusivamente di materia plastica;

b) ai materiali e agli oggetti di materia plastica multistrato;

c) agli strati di materia plastica o ai rivestimenti di materia plastica che costituiscono i coperchi composti esclusivamente da due o più strati di diversi tipi di materiali.

2. Per "materia plastica" si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze.

3. Per “materiale od oggetto di materia plastica multistrato” si intende un materiale o oggetto di materia plastica composto da due o più strati di materiali, ciascuno dei quali realizzato esclusivamente in materia plastica, tenuti insieme da adesivi o mediante altri mezzi. La composizione di ogni strato di materiale plastico di un materiale o oggetto deve essere conforme al presente regolamento.

4. Per “barriera funzionale di materia plastica” si intende una barriera composta di uno o più strati di materia plastica che assicura che il materiale o oggetto finito sia conforme all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e alle disposizioni del presente regolamento.

5. Per la preparazione di materiali ed oggetti, costituiti esclusivamente di materia plastica o composti da due o più strati - ognuno dei quali è costituito esclusivamente di materia plastica - fissati fra loro mediante adesivi o con qualunque altro mezzo, possono essere impiegati esclusivamente:

a) i monomeri e le altre sostanze di partenza indicate nell’allegato I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche alle condizioni e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci;

b) gli additivi riportati nell’allegato II, sezione I, parte B alle condizioni e limitazioni di impiego eventualmente indicate per le singole voci;

c) gli additivi di cui alla lettera *b)* consentiti come additivi alimentari di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, o ammessi come aromi ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, che non devono migrare:

1) nei prodotti alimentari finiti in quantità tale da svolgere una funzione tecnologica;

2) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi in quantità superiori alle restrizioni più basse loro applicabili;

3) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi additivi alimentari o aromi in quantità superiori alle restrizioni di cui all’allegato II, sezione I, Parte B.

6. Per la preparazione dei materiali ed oggetti di plastica multistrato in deroga a quanto previsto al comma 3, uno strato non a diretto contatto con il prodotto alimentare e separato da esso da una barriera funzionale di materia plastica può, sempre che il materiale o l’oggetto finito sia conforme ai limiti di migrazione globale e specifici di cui al presente regolamento:

a) non essere conforme alle restrizioni e specifiche di cui al presente regolamento;

b) essere fabbricato con sostanze diverse da quelle comprese nel presente regolamento.

7. Le sostanze di cui al comma 6, lettera *b)* non devono appartenere ad alcuna delle categorie seguenti:

a) sostanze classificate come sostanze di comprovata o sospetta «cancerogeneicità», «mutagenicità» o «tossicità per la riproduzione» di cui all’allegato I della direttiva 67/548/CEE, aggiornato con la direttiva 2004/73/CE recante il 29º adeguamento al progresso tecnico e recepita con il decreto 28 febbraio 2006 (S.O. n. 100 del 20 aprile 2006);

b) sostanze classificate come sostanze «cancerogene», «mutagene» o «tossiche per la riproduzione» in base al principio della responsabilità personale, secondo quanto previsto dall’allegato VI della direttiva 67/548/CEE aggiornato con la direttiva 2001/59/CE recante il 28º adeguamento al progresso tecnico e recepita con il decreto 14 giugno 2002 (S.O. n. 244 del 17 ottobre 2002).

8. Per quanto riguarda i composti a basso peso molecolare, gli intermedi, i catalizzatori, i solventi e gli agenti emulsionanti utilizzati nella preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell’articolo 10.

9. Le resine e gli additivi riportati nell’allegato II, sezione 1, parti A e B, possono essere impiegati, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste per la produzione di:

rivestimenti superficiali, applicati su materiali diversi da quelli di cui al comma 1, ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture, ecc.;

siliconi;

resine epossidiche;

materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui quello destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari è costituito di materia plastica e almeno uno strato non è costituito esclusivamente di materia plastica.

10. Le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego di cui all’allegato I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche si applicano anche alle resine di cui al precedente comma 9».

Nota all’articolo 2:

— Si riporta il testo dell’articolo 9-*bis* del decreto 21 marzo 1973, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 9-*bis*. — 1. I materiali ed oggetti di cui all’articolo 9 non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiore a 60 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto o simulante alimentare (mg/kg) (limite di migrazione globale).

2. Il limite di cui al comma 1 è pari a 10 mg per decimetro quadrato di superficie del materiale o dell’oggetto (mg/dm^2) nei seguenti casi:

a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 litri;

b) fogli, pellicole o altri materiali od oggetti che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra la superficie del materiale od oggetto e la quantità del prodotto alimentare a contatto con essa.

3. I limiti di cui al comma 2 si applicano anche alle sostanze riportate nell’allegato II, Sezione I, Parte B.

4. I limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai materiali ed oggetti di cui allo articolo 9, comma 9.

5. I limiti di migrazione specifica riportati all’allegato I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm^2 nei seguenti casi:

a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 litri;

c) fogli, pellicole o altri materiali od oggetti che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra l’area della superficie del materiale od oggetto e la quantità del prodotto alimentare a contatto con essa.

In tali casi i limiti espressi in mg/kg vanno divisi per il fattore di conversione convenzionale 6 per poterli esprimere in mg/dm^2 .

6. Per i materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto o già a contatto con gli alimenti per lattanti e bambini, disciplinati dal decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, si applica il limite di migrazione globale di 60 mg/kg ed i limiti di migrazione specifica che devono essere espressi solo in mg/kg.

7. La migrazione delle sostanze di cui all'articolo 9, comma 7 nel prodotto o simulante alimentare non deve superare il valore di 0,01 mg/kg, misurato con certezza statistica mediante un metodo di analisi conforme all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004. Tale limite deve essere espresso sempre come concentrazione nei prodotti o simulanti alimentari. Si applica a un gruppo di composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati, in particolare isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli eventuali trasferimenti per controstampa (set-off)».

Nota all'articolo 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 9-*ter* del decreto 21 marzo 1973, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 9-*ter*. — "1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali ed oggetti di materia plastica e le sostanze destinate alla loro fabbricazione sono accompagnate da una dichiarazione scritta secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali ed oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a contatto con i prodotti alimentari e contenenti gli additivi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera *c)* devono essere accompagnati dalla dichiarazione di cui al comma 1.

3. La dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata dall'operatore di settore e contiene le informazioni riportate nell'allegato VII del presente regolamento.

4. L'operatore di settore mette a disposizione dell'autorità competente che ne faccia richiesta la documentazione atta a dimostrare che i materiali e gli oggetti e le sostanze destinate alla loro fabbricazione sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Tale documentazione contiene condizioni e risultati delle prove, calcoli, altre analisi nonché accertamenti relativi alla sicurezza o considerazioni comprovanti la conformità».

Nota all'articolo 4:

Il decreto 22 luglio 1998 n. 338 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, a seguito del recepimento della direttiva n. 97/48/CE è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1998.

Nota all'articolo 5:

Per i riferimenti al decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, e al decreto ministeriale 4 maggio 2006 n. 227 si vedano le note alle premesse.

Nota all'articolo 6:

Per i riferimenti al decreto ministeriale 16 giugno 2000 n. 210 si vedano le note alle premesse.

08G0202

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G802032/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale € **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale € **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale € **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale € **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale € **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:	
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale € **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale € **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale € **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale € **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale € **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale € **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 4,00